Re: Percorso partecipativo Piano del ParcoRegionaleMaremma

Da: tulaturchi@libero.it

dom, 20 dic 2020, 10:54

Oggetto: Re: Percorso partecipativo Piano del

ParcoRegionaleMaremma

A: Garante < garante@regione.toscana.it>

Buongiorno,

facendo seguito alla precedente mia mail del 20/11 u.s, da "Amica del Parco" qui di seguito tre punti aggiuntivi:

1) Prendere in esame la possibilità di creare un parco tematico di carattere artistico all'interno della proprietà del Parco, ovvero una sorta di museo a cielo aperto, una permanente di sculture partendo dagli artisti operanti in Maremma (ad esempio Paul Fuchs (Giardino dei suoni), Rodolfo Laquaniti (Giardino Viaggio Di Ritorno), includendo anche artisti minori di fama ma non di prestigio es. Claudio Pisapia MONTIS PESCALIS CERAMICHE di Montepescali ecc.ecc.

Questo potrebbe garantire al parco un afflusso turistico su tutto l'arco dell'anno ed al tempo stesso fare tra traino per il turismo legato all'arte ed all'economia locale, nonchè garantire la presenza di un tipo di turismo passatemi il termine "sensibile".

- 2) da residente chiedo che venga presa in considerazione l'idea di ridurre il costo del biglietto e la possibilità di un abbonamento annuale a prezzo ridotto per l'accesso ai sentieri del parco, una sorta di carnet a scalare (tipo 10 ingressi, 20 ingressi). Ogni ingresso dovrà essere registrato (per motivi di sicurezza) direttamente poi sul sito del parco, ovvero senza accedere agli uffici.
- 3) Infine proseguire il cammino per un riconoscimento UNESCO è auspicabile.

Con l'occasione auguro a tutti di trascorrere delle feste Natalizie al meglio delle nostre attuali possibilità.

Tullia Turchi

```
> Il 21/11/2020 16:49 Garante <garante@regione.toscana.it> ha scritto:
>
> Buongiorno.
> Acquisisco la sua mail come contributo partecipativo e la inoltro contestualmente al Rup e Direttore del parco e alla presidente.
> Cordiali saluti
> Francesca De Santis
> ---- Messaggio originale -----
> Da: tulaturchi@libero.it
```

20/12/2020 Zimbra

```
> A: garante@regione.toscana.it
> Inviato: Venerdì, 20 novembre 2020 21:48:28
> Oggetto: Percorso partecipativo Piano del ParcoRegionaleMaremma
> Buonasera,
> avendo oggi assistito all'incontro in oggetto tenutosi su piattaforma
zoom, ringrazio la Presidente Lucia Venturi ed il Direttore Enrico Giunta
per l'opportunità data alla cittadinanza di essere parte attiva.
> Nel collegamento non ho voluto prevaricare istituzioni o rappresentanti
di attività locali ma al tempo stesso da cittadina che ama il Parco e la
Maremma, mi sento qui in dovere esprimere la mia opinione rispetto alla
questione "Parcheggio":
> 1) Il parcheggio a Marina di Alberese è sicuramente necessario per i
diversamente abili e rappresentando inoltre un introito economico ritengo
debba rimanere con un numero limitato di posti auto (sicuramente al di
sotto di quello stabilito per l'Estate 2020).
> Si potrebbe inoltre considerare di permettere un accesso gratuito a
Marina di Alberese per un tempo massimo di 30 minuti (per sole operazioni
di carico/scarico, riducendo così il numero di autoveicoli in sosta).
> Così facendo gli agriturismi locali si potrebbero anche organizzare con
un servizio di navetta.
> 2) Limitando il parcheggio in Marina di Alberese e per evitare
comportamenti di sosta selvaggia in Alberese, credo sia opportuno un
parcheggio in loco.
> Essendo la frazione di Alberese piccola come nucleo abitativo ritengo che
nel rispetto delle politiche del Parco e per garantire una viabilità
adeguata all'urbanistica del luogo, sarebbe opportuno realizzare due
parcheggi di misure ridotte: uno in Alberese (non a ridosso di Piazza del
Combattente e zone strettamente limitrofe) ed uno nella frazione di
Rispescia.
> Entrambi supportati da servizio estivo di Navetta per Marina di Alberese,
potrebbero risultare vantaggiosi per le attività commerciali legate al
turismo di entrambe le frazioni.
> E per quanto concerne Rispescia il parcheggio potrebbe essere un traino
per la realizzazione del tratto di ciclabile Rispescia-Marina di Alberese,
aumentando il potenziale di turismo eco-sostenibile.
> Ringraziando per l'attenzione, porgo cordiali saluti e sono sicura che le
vostre scelte saranno le migliori possibili per la tutela del Parco e
dell'ambiente circostante.
> Tullia Turchi
> Cell. 3383744353
```

Mittente

Az. Agricola TERRAROSSA di Viero Raffaella

Grosseto lì, 18.02.2021

Sede ALBERESE S.P.59

58100 Grosseto

P.Iva 11648430012

Mail: raffaellaviero@turismoterrarossa.eu

Pec: vieroraffaella@sc-mtlpec.it

Cell. 3336678742

Spett.le Regione Toscana

Garante Regionale dell'Informazione e della

Partecipazione per il governo del Territorio

Uffici Regionali di Novoli (Palazzo B)

Firenze

alla c.a. Arch. Maggi Marvi

OGGETTO: Invio informazione e partecipazione per il piano integrato per il Parco Regionale della Maremma nel Comune di Grosseto

lo sottoscritta Viero Raffaella nata a RIVOLI il 16/09/1971 residente a Grosseto in Via Luca Signorelli, 13 C.f. VRIRFL71P56H355E, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Terrarossa di Viero Raffaella con sede in Alberese S.P. 59 P.Iva 11648430012 in conversione, con procedura per riconoscimento di Azienda Biologica inviata il 20/01/2021 avente terreni agricoli in produzione per la coltivazione di erbe officinali nella Frazione di Alberese nella zona protetta del Parco della Maremma,

CHIEDO

a Codesto Spett.le Ufficio di poter inserire nell'area Parco la possibilità di poter realizzare aree per l'attività di Agricamper nel rispetto della normativa regionale già esistente con possibilità di realizzare strutture temporanee nel periodo estivo (tende o gazebo rimuovibili privi di qualsivoglia opera di fondazione ma semplicemente infissi al suolo) per lo svago dei camperisti o dove poter esporre i prodotti dell'Azienda Agricola.


La possibilità inoltre di poter realizzare zone di ristoro con tavoli, sedie e barbecue per la convivialità degli ospiti, annettendo area ludica accessibile ai disabili munita di area giochi priva anch'essa di strutture cementate ma sempre semplicemente ancorate al suolo nel rispetto dell'ambiente.


Inoltre sempre nel rispetto dell'ambiente e della zona di particolare pregio paesaggistico,

CHIEDO

la possibilità di normare, nell'area Parco, la possibilità di realizzare una ludoteca rurale, in maniera che i bambini ospiti dell'Agricamper e non, per esempio bambini che abitano in città, possano in tutto il periodo dell'anno, sentirsi in sintonia e armonia con l'ambiente. La ludoteca rurale può ospitare a ore gruppi di bambini di varie età 3/6 anni, 7/10 anni ed ha come obiettivo principale sia la conoscenza dell'ambiente circostante (flora e fauna) sia attività di inclusione, in cui chi ha delle difficoltà fisiche o cognitive possa usufruire di spazi e laboratori e/o giochi adeguati e possa usufruire di momenti di condivisione con altri bambini. Gli spazi devono essere tutti accessibili ai disabili sensoriali e/o motori.

Di seguito alcune immagini esplicative:







Per questo tipo di attività servirebbe la possibilità di realizzare una struttura per i servizi igienici con struttura completamente in legno.

Viero Raffaella

Zimbra

garante@regione.toscana.it

Zimbra

Suggerimenti Piano strutturale Parco Regionale della Maremma

Da: Enrico Rossi <erossi16@gmail.com>

ven, 18 dic 2020, 13:17

Oggetto: Suggerimenti Piano strutturale Parco Regionale della

Maremma

A: garante@regione.toscana.it

Grosseto 18 Dicembre 2020

OGGETTO: Suggerimenti per il Piano Strutturale del Parco Regionale della Maremma

Gent. ma dott.ssa De Santis,

come cittadino di Grosseto sono perfettamente in linea con quelli che sono gli obiettivi del CETS:

"Attuazione di una strategia per lo sviluppo turistico rispettoso delle risorse naturali, culturali e sociali che contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e sociale delle comunità residenti in armonia con le aspettative dei visitatori".

Ritengo che le aree protette non debbano preservare solo l'ambiente ma anche la cultura e le tradizioni delle stesse aree, perché sono queste che hanno permesso di tramandare alle nostre generazioni questo patrimonio naturale al quale poi nel 1975 è stato dato il nome di Parco della Maremma. Il Parco in pratica già esisteva ed i suoi abitanti ne erano i severi custodi.

Per questo ritengo fondamentale la stretta collaborazione ed il coinvolgimento di tutte le parti interessate cosa che fino ad oggi è completamente mancata o quasi. L'Ente Parco della Maremma, inteso come i suoi attori principali, è stato vissuto come qualcosa di estraneo alla realtà sociale del comprensorio di cui è parte integrante. Mi auguro che l'implementazione del piano comporti una inversione a novanta gradi non solo a parole.

Per ottenere questo risultato è necessario cercare di coinvolgere tutta la comunità affinché torni a sentire il Parco come qualcosa che gli appartiene e non vissuta come una componente negativa per lo sviluppo turistico e sociale. A mio avviso da parte della direzione del parco è sempre stato fatto poco in questo senso e si è preferito vivere in un mondo parallelo e troppo autoreferenziale. L'opportunità che offre questo nuovo strumento di gestione incontrerà delle diffidenze iniziali che si potranno superare solo se ci sarà la volontà di perseguire veramente gli obiettivi del CETS che ho sopra richiamato.

Dopo questa lunga premessa cerco di dare il mio piccolo contributo.

- 1) Realizzazione di un percorso museale: Questo dovrebbe rappresentare la storia delle "genti" che sono vissute in questo territorio partendo dai ritrovamenti nelle grotte, gli Etruschi, i Romani, i Medici, Siena, il Granducato di Toscana, i Lorena, l'Opera Nazionale Combattenti, i Veneti ed i Butteri fino ad arrivare al 1975.
- 2) Pineta Lorenense: Necessita urgentemente di interventi per le centinaia di alberi secchi che dovrebbero essere tagliati e sostituiti, si deve cercare di intervenire su quelli ancora sani con opere di manutenzione adeguate altrimenti in pochi anni tutta la fascia pinetata si estinguerà con conseguenze gravi anche per la fauna residente.
- 3) Parcheggio Marina di Alberese: Scegliere tra le due possibilità A) creare un parcheggio nuovo come da progetto presentato circa tre anni fa dalla Pro Loco Alborensis, e quindi dalla cittadinanza di Alberese, che ha individuato una area che avrebbe minimo impatto ambientale. B) Creare un parcheggio scambiatore ubicato ad Alberese, per non escludere gli operatori commerciali locali, (dico questo perché sembra che si stia parlando di ubicare questo ipotetico parcheggio a Spergolaia) che dovrebbe essere collegato tramite bus navetta (meglio se elettrici) con il mare.
- 4) Zona ristoro: Dotare la zona di strutture fisse per gli operatori commerciali presenti. Questo perché, fino a poco tempo fa, dovevano lasciare le piazzole di loro competenza libere ogni sera. Sarebbe anche opportuno che questi chiostri fornissero il servizio, oltre che nel periodo estivo, anche nei prefestivi e festivi durante tutto l'anno.
- 5) Pista ciclabile: E' indispensabile che anche il Parco della Maremma si faccia portatore di istanze perché si realizzi quanto prima il collegamento da Principina a Mare (e quindi da Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto) con la pista che da Grosseto conduce al Parco attraverso il ponte dell'Ombrone. Nel periodo estivo a Principina e Marina dovrebbe esserci, in aggiunta al servizio

20/12/2020 Zimbra

offerto sulla spiaggia di Prinicipina, un presidio dell'Ente Parco (presso i locali delle Pro Loco?) per

promuovere e dare informazioni per visitare il Parco.

6) Azienda Agricola di Alberese: Quale sarà il futuro della coesistenza tra questo Ente ed il Parco della Maremma ? Se lo chiede con preoccupazione la cittadinanza di Alberese. Sarebbe opportuno dare delle indicazioni in merito, sempre nello spirito del CETS.

Ringrazio per l'attenzione riservata e porgo cordiali saluti.

Enrico Rossi

4

Oggetto: Fwd: Agriturismo Buratta.

Mittente: Garante < garante@regione.toscana.it>

Data: 10/05/2021, 19:38

A: Enrico Giunta <giunta@parco-maremma.it>, Lucia Venturi <lucia.venturi@gmail.com>

Gent.mi

inoltro per competenza la Vs richiesta al Presidente e al Direttore del parco. Cordiali saluti

---- Messaggio inoltrato -----

Da: "Buratta silvio e sergio s.s.a Buratta silvio e sergio s.s.a"

<agriturismo@buratta.com>
A: garante@regione.toscana.it

Inviato: Lunedì, 10 maggio 2021 10:56:15

Oggetto: Agriturismo Buratta.

Buongiorno,in riferimento all'attuale regolamento del Parco Regionale della Maremma,approvato dal consiglio direttivo con delibera n°17 del 21 Aprile 2016,più specificatamente in riferimento all'articoli 42 e 43 comma 8,chiedo di valutare la possibilità di configurare l'azienda agricola,anche in assenza di unitarietà,pur che all'interno dell'area Parco,ciò al fine di evitare la costruzione di nuove volumetrie ma riutilizzando volumetrie legittime esistenti.
Cordiali saluti Agriturismo Buratta.

==Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.

_____ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 23272 (20210510) ____

The message was checked by ESET Mail Security. http://www.eset.com



5

REGIONE TOSCANA
GARANTE REGIONALE DELL' INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE

Avv. FRANCESCA DE SANTIS

MITTENTE:

FATTORIA GRANCIA D'OMBRONE-SOCIETA' AGRICOLA s.r.l.

OGGETTO:

Contributo partecipativo al Piano Integrato per il Parco della Maremma (L.R.T. n°30/2015 art.27) in corso di conformazione

alla disciplina paesaggistica del P.I.T.

In riferimento alla ricognizione del patrimonio territoriale ricompreso nelle aree contigue al Parco, specificatamente delle aree

agricole di pertinenza dell'Ombrone, specificatamente delle aree agricole appartenenti alla Fattoria di Grancia d'Ombrone

ed alle direttive che saranno contenute nel Piano Integrato per il Parco, alle quali dovrà conformarsi il Piano Operativo del

Comune di Grosseto in corso di formazione, si propone:

1 La riperimetrazione dell'ambito di tutela puntuale F 4.1 "Beni e dintorni di specifico interesse storico ed

architettonico" facente parte di AMBITI DI ORIGINE ANTROPICA DI PREGIO AMBIENTALE E NATURALISTICO

(F) - Tavola 29.A.1 PIANO DEL PARCO - da effettuare (ai sensi art. 66 c. 1^ LRT. n. 65/2014) per renderla

coerente con il P.I.T. con valenza di piano paesaggistico (estratto cartografico P.I.T. - FATTORIA GRANCIA -

90530110113) o, in subordine, da conciliare nella forma e nelle dimensioni alle relative particelle catastali

 $(planimetria\,catastale)\,ed\,alle\,qualità\,colturali\,\,in\,esse\,previste\,\,\underline{e\,con\,l'esclusione}\,\,da\,tale\,ambito\,della\,particella\,\,\underline{n}.$

773 foglio n. 111 catasto fabbricati.

2 La previsione di realizzazione sulle aree agricole classificate come AREE G-TERRITORIO APERTO-G.1.4 aree

agricole (seminative) di pertinenza dell'Ombrone , di proprietà della Fattoria Grancia d'Ombrone , di un

intervento di iniziativa privata in accordo con l'Ente Parco ed il Comune di Grosseto, di un centro equestre (come

da APPENDICE) da realizzarsi nell'ottica dello sviluppo sostenibile delle potenzialità multifunzionali delle aree

agricole (LRT. nº 30/2015 finalità dei parchi) tra le cui attività principali è prevista quella di allevamento di

equini e tra le cui attività connesse è prevista quella di attività equestri a carattere agonistico (art. 122 NTA del

R.U.) da coniugare con le funzioni di presidio ambientale e paesaggistico (art. 1 c. 2^{h} lett. d - LRT. $n^{o}65/2014$) e

compatibile con le peculiarità ambientali e storiche della Maremma grossetana.

Data 20/05/2021

Firma

APPENDICE

1. Tipologia - Intervento per la realizzazione di un centro equestre in territorio rurale. Insieme di strutture (immobili) ed attrezzature (mobili) entro le quali sono ospitati animali da cavalcatura sia del centro equestre sia di altri soggetti che non dispongono degli spazi idonei per il ricovero e mantenimento degli equidi, dove è possibile svolgere attività di equitazione (sportiva) anche mediante corsi di discipline equestri.

2. Ubicazione

- indirizzo: Strada Provinciale n. 30 "Sante Marie"
- dati catastali: Catasto Terreni Fg. n.111 Part.lle n. 570, 573, 553
- 3. Descrizione dello stato attuale: terreno seminativo
- 4. Motivazioni e obiettivi dell'intervento proposto: differenziazione e specializzazione dell'Azienda Agricola
- 5. Contenuti principali quali-quantitativi dell'intervento proposto:

L' intervento dovrebbe prevedere indicativamente le seguenti strutture di nuova edificazione:

- scuderia (n° 26 box con paddock)
- ricovero mangimi
- selleria
- locali preparazione cavalli
- uffici
- servizi igienici per il personale
- mensa personale
- alloggi personale
- fienile coperto
- campo in sabbia
- maneggio coperto
- parcheggio veicoli

Il centro equestre dovrebbe utilizzare una porzione di circa 4 ha, dell'Azienda Agricola Fattoria di Grancia d'Ombrone, da individuare all'interno delle part.lle n. 570, 573, 553 del Fg. n. 111 Catasto Terreni.

Allegati:

- 1. Estratto mappa catastale
- 2. Estratto cartografico P.I.T.
- 3. Ortofotocarta
- 4. Copia documento di identità


Data 20/05/2021


homi

SCADE 11 24 01 2024


Dir. C.I. F./20/32 Dir. Segreteria E.O.26

AS 2880224









Uliveto


Seminativo

Area rurale


Bosco Alto

Seminativo arboreo

Estratto catastale Comune di Grosseto Foglio 111



Estratto Piano per il Parco -Tav.29 A1



Estratto cartografia Pit con valenza di Piano Paesaggistico



Ortofotocarta

Buonasera Sig. ra Garante,

siamo 2 componenti di un'azienda agricola situata in località magazzini, Roberto e Gabriella Canton e siamo in parte di origine veneta e in parte aretina. I nostri nonni hanno acquisito il nostro podere nel 1930 partecipando alle opere di bonifica e costruzione del Parco. Siamo sempre stati favorevoli alla nascita del Parco e al suo sviluppo.

Siamo quindi interessati a inviare le seguenti osservazioni per il buon esito della costruzione del Piano del Parco, al fine di dare qualche buona idea per il miglioramento della situazione ambientale e di tutela del Parco.

- 1) effettuare velocemente i lavori del Consorzio di Bonifica sul canale essiccatore e sul fiume Ombrone. Per quanto ci riguarda saremmo molto soddisfatti se i lavori fosse realizzati velocemente e come effettivamente progettati in quanto:
- per la nostra azienda sarebbe importante avere acqua a disposizione per l'irrigazione del pomodoro da industria, vite e olive. A causa dei cambiamenti climatici infatti in questi ultimi anni, le piogge sono state scarse e questo comporta sempre di più un maggior sfruttamento delle falde acquifere e quindi va ad aumentare il cuneo salino delle falde.
- dal punto di vista ambientale anche la zona Parco potrà avere nei periodi estivi, sempre acqua dolce per tutti gli animali che la popolano. Invece nella situazione attuale, già dalla fine di giugno e a volte anche a maggio, l'acqua salata presente nel fiume Ombrone, arriva quasi a 2 km dal Ponte Mussolini (Ingresso di Grosseto) quindi gli animali del Parco trovano acqua dolce solo nel canale essiccatore dato che le porte vinciane vengono chiuse all'inizio di aprile.
- -per quanto riguardala fauna ittica appena saranno finiti i lavori ci sarà sempre acqua dolce a disposizione quindi consigliere all'ente Parco di pensare alla possibilità di reintrodurre le antiche specie che popolavano il canale essiccatore e il molo e tutti canali derivanti, come ad esempio la tinca e il luccio ormai scomparsi da tanti anni.
- 2) riteniamo la situazione della pineta veramente allarmante a causa dell'acqua salata infiltrata e dei parassiti che hanno distrutto la produzione del pinolo. Proponiamo che il Parco presenti un corposo piano di rimboschimento del Pinus pinea alla regione Toscana in modo che deliberi un finanziamento ad hoc, grazie ai fondi europei. Infatti ad ogni albero che muore non ce n'è un altro che nasce e ricresce!
- 3) predisporre un nuovo studio sulle correnti marine per verificare la nuova erosione che si sta verificando la dove non sono presenti i pennelli, cioè verso il lato di collelungo. Probabilmente la costruzione di ulteriori pennelli, dove ancora non sono stati predisposti, potrebbe migliorare ancora la situazione dell'arenile e per evitare la scomparsa della duna e fermare l'entrata dell'acqua salata nella pineta.
- 4) a causa della siccità verificatasi negli ultimi anni e in particolare nell'anno 2017, la maremma e il Parco hanno visto la morte di tantissime piante della macchia mediterranea. Oltre a questo, all'interno del Parco, c'è stato un'ulteriore danneggiamento del patrimonio boschivo causato dall'enorme aumento del daino, dagli anni '80 in poi. Se potessimo confrontare nello stesso anno, un appezzamento di bosco della zona di Montebottigli, dove il daino non è presente, con un appezzamento del Parco, dove invece sono stati effettuati tagli di bosco ceduo, capiremo che l'impatto di questo animale è devastante sulla ricrescita del sottobosco. Nonostante questa specie sia in netta diminuzione data la presenza del lupo, riteniamo opportuno che questa specie sia eradicata e il

patrimonio boschivo possa ritrovare il suo splendore, comportando anche l'aumento della presenza del capriolo come animale autoctono.

- 5) essendo nati e cresciuti all'interno del Parco, stiamo notando la netta e preoccupante scomparsa del capriolo, mentre fino a 4 anni fa era in lento ma costante aumento. Le cause secondo noi sono 2:
- a) scomparsa delle aree in zona Parco e pre-Parco di terre a riposo ventennale, zone che il capriolo utilizzava come rifugio per la sua riproduzione e crescita
- b) l'esagerato ritorno del lupo che sta decimando questa specie.

Eravamo abituati a vederli pascolare in molte aree limitrofe al paese come ad esempio pian di barca o vicino alla cava, subito fuori da Alberese. Questa loro presenza era molto apprezzata dai nostri turisti che li vedevano pascolare liberamente ma a poca distanza. Specialmente all'imbrunire.

Inoltre sarebbe interessante se il Parco in collaborazione con gli agricoltori che effettuano sfalci dei fieni primaverili quando questa specie è in procinto di partorire, effettuassero un progetto attraverso l'utilizzo delle famose barre d'involo che invece non sono state mai utilizzate fino ad oggi. Questo permetterebbe il salvataggio dei piccoli delle varie specie autoctone come lepri, caprioli e cinghiali.

Cordiali saluti

Canton Roberto e Gabriella





CONTRIBUTO PARTECIPATIVO PER IL PIANO INTEGRATO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA DUNALE, PINETA GRANDUCALE NELLA ZONA DI MARINA DI ALBERESE: PARCHEGGIO Proponiamo di considerare il progetto "Riqualificazione Ambientale dell'Area Dunale e della Pineta Granducale nella zona di Marina di Alberese" inviato in forma ufficiosa in data 11/2017 e per via raccomandata all'Ente Parco Regionale della Maremma in data 24/03/2019, corredato da adeguata planimetria. In dettaglio si propone di trasferire l'attuale parcheggio da area dunale e inserirlo in area interna con arretramento di circa 300 metri sul lato destro a fronte mare in corrispondenza del centro servizi, su zona avente limitata vegetazione importante con una nuova piantagione di circa 100 pini. L'art.23 comma 5 delle norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco approvato nel 2008 così riporta: "il parcheggio per automezzi esistente in località Marina di Alberese dovrà mantenere una capacità massima uguale a quella attuale..."

Negli anni 2006/2008 la ricettività del parcheggio era di circa 240 posti auto.

Inoltre si osserva che il prezzo del parcheggio (€ 2,00 l'ora) a nostro dire e dei turisti, ha un costo eccessivo e non proporzionale ai tempi odierni: discriminatorio e

QUALE FUTURO RELATIVO ALLA COESISTENZA TRA PARCO E AZIENDA AGRICOLA DI ALBERESE

disincentivante soprattutto per le famiglie.

Dal nostro punto di vista sarebbe opportuno mantenere separate le due competenze,

attraverso la condivisione di strategie sotto la supervisione della Regione Toscana.

DISSESTO PINETA GRANDUCALE

Essendo la pineta, a parere di tecnici forestali, una "coltivazione", come tale va trattata

e la Pineta Granducale, essendo in evidente stato di sofferenza ed abbandono, necessita

di un' urgente, costante e accurata manutenzione.

ITINERARI CICLOPEDONALI

Si propone di migliorare ed ampliare gli itinerari escursionistici ed i collegamenti

ciclopedonali su tutto il territorio del Parco Regionale della Maremma comprese le

Aree Preparco, sia in direzione a Nord verso Principina sia a sud a Talamone.

Apporre un'adeguata segnaletica di orari e lunghezze dei percorsi su alcuni itinerari che

ne sono sprovvisti, vedi percorso ciclabile Alberese/Grosseto.

I biglietti per le escursioni pedociclabili hanno un costo eccessivo, che potrebbe essere

notevolmente ridotto, soprattutto per i residenti dei comuni del Parco.

Suggerimento: la ciclabile che da Grosseto va ad Alberese, dopo il ponte sul fiume

Ombrone in direzione Alberese e superato l'argine sulla destra s'incontra il collettore

Seccatore. Potrebbe essere considerato il suo argine a sinistra, reso ciclabile per

ricongiungersi con la ciclabile di Marina di Alberese. Tale percorso diminuirebbe il

pericolo di transito obbligatorio tra bici e altri veicoli, lungo la strada che si innesca

nella SP59 per Alberese.

SISTEMAZIONE LOGISTICA DI AMBULANTI A MARINA DI ALBERESE

Dalla nascita del Parco sono sempre stati utilizzati due/tre ambulanti giornalieri per

offrire ristoro ai turisti a Marina di Alberese. Dopo tanti anni si rende necessaria una

dignitosa sistemazione logistica agli attuali ambulanti mediante strutture fisse adeguate

nella zona del Centro Servizi.

Alberese, 14 dicembre 2020

CONSIGLIO DIRETTIVO PROLOCO ALBORENSIS



6/12/22

"La scrivente propone che il piano del Parco preveda, entro la particella n. 123 del foglio n. 155 del comune di Grosseto di nostra proprietà, le seguenti realizzazioni:

- consentire la trasformazione della serra in vetro di 820 mq in uno spazio adibito alla ristorazione. Ciò potrebbe essere realizzato nell'ambito dell'attività agrituristica anche per incrementare la già valida offerta già esistente all'agriristoro ""Frank & Serafico""
- consentire la realizzazione di un ostello recuperando gli ampi volumi della serra-ombrario che misura ben 2500 mq. Tale ostello rappresenta una offerta nuova per il turismo, specialmente giovanile, del nostro territorio. Un ostello consente di ospitare anche solo per un giorno singoli o gruppi con una elasticità diversa dal classico agriturismo
- consentire la posa in opera di 6-7 tende cosiddette ""glamping"", che sarebbe opportuno prevedere come agriturismo, oppure, se ciò non fosse consentito dalla normativa dell'agriturismo, realizzarle come completamento dell'attività ricettiva dell'ostello Siamo ovviamente ben disponibili ad approfondire con voi le tematiche sottese dal presente contributo."



8

Contributo al nuovo Piano del Parco della Maremma Previsioni per la Fattoria del Collecchio

Nell'attuale Piano del Parco, la Fattoria del Collecchio è inserita fra i beni di specifico interesse storico-architettonico da tutelare. Tuttavia la vicinanza di un'arteria a forte impatto (Aurelia) ha impedito ad oggi un pieno sviluppo della Fattoria e dell'area. Nonostante le ripetute richieste, nessuna opera di mitigazione è stata adottata. I valori del rumore (db) e delle poveri sottili (PM10) sono ai limiti e probabilmente oggi oltre i valori di legge. Questo ha impedito finora nuovi investimenti da parte dei privati. Il nuovo Piano del Parco e il previsto ammodernamento dell'Aurelia dovranno contribuire a migliorare sensibilmente la situazione, se si desidera effettivamente salvaguardare e sviluppare questo nucleo storico.

Obiettivo:

Condizione indispensabile è quella di ottenere sensibili opere di mitigazione rispetto alla strada, e allo stesso tempo garantire un rapido collegamento con quella che sara' la nuova Aurelia. Questo permetterebbe di attuare alcune linee di sviluppo che consentano un pieno utilizzo delle notevoli cubature esistenti, in una ottica di stretta collaborazione fra pubblico e privato. L'idea più volte prospettata è di fare del nucleo della Fattoria del Collecchio il luogo di ingresso e di informazione del Parco della Maremma e del Comune di Magliano in Toscana. In questa prospettiva, la Fattoria del Collecchio potrebbe diventare un punto importante di appoggio e di sosta della nuova ciclovia, che passera' nelle immediate vicinanze. In sostanza, Collecchio, nella nostra visione di sviluppo futuro, andrebbe a rappresentare l'anello di connessione fra il Parco, il Comune di Magliano, la nuova viabilita' green e la grande arteria che diventera' l'Aurelia rinnovata secondo criteri, si spera, di sicurezza, protezione dell'ambiente e salvaguardia delle esigenze della popolazione residente, oltre che di quelle di coloro che transitano.

Misure concrete:

A questo fine si segnalano le seguenti azioni concrete che si conta possano trovare espressione nel nuovo Piano del Parco:

- 1.- Ammodernamento dell'Aurelia: quando verrà presentato il progetto, sarà necessario prevedere consistenti opere di mitigazione e protezione (barriere fonoassorbenti di adeguata lunghezza e/o galleria artificiale) che consentano di isolare per quanto possibile l'area della Fattoria dall'Aurelia rinnovata e dalla complanare. La lunghezza della protezione dovrà essere tale da creare un'area protetta sufficientemente vasta. Il nuovo Piano del Parco dovrebbe includere delle previsioni di carattere generale in questo senso, che dovranno trovare contenuto concreto nel progetto di ammodernamento dell'Aurelia;
- 2.- Complanare: anche in questo caso, una seconda protezione (barriere o muro) dovrà essere prevista lungo tutto il confine con la Fattoria. Sarà altresì importante che le uscite dalla nuova Aurelia nella complanare siano previste a San Donato e Alberese, così da mantenere facili collegamenti con la Fattoria. Anche in questo caso, il nuovo

Piano del Parco dovrebbe contenere previsioni di carattere generale da trovare contenuto concreto nel progetto di ammodernamento dell'Aurelia;

- 3. <u>Casone degli Operai</u>: trovandosi proprio sul margine della probabile complanare e comunque a pochi metri di distanza dall'Aurelia, questo edificio che presenta consistenti cubature non rispetta le distanze minime previste per legge e dovrà pertanto essere prevista la demolizione e la sua parziale ricostruzione all'interno dell'area del nucleo abitato, allontanandolo dalla strada. Il nuovo Piano del Parco dovrebbe contenere chiare indicazioni in questo senso, da essere poi confermate dagli altri organi competenti;
- 4.- <u>Capannone</u> (rimessa agricola): anche in questo caso dovrà essere confermata la demolizione e la ricostruzione. Questa procedura è al momento già autorizzata dal Comune di Magliano e andrebbe rinnovata.
- 5.- <u>Magazzini (ex granaio)</u>: data la vicinanza all'Aurelia ed il suo accesso indipendente, l'edificio degli ex magazzini potra' assumere una funzione prettamente commerciale (accoglienza e ristorazione, presentazione e vendita di prodotti tipici della zona, attivita' culturali, ricreative e/o sportive, spazi espositivi, colonnine ricariche green, ecc.). In questo modo, lo sviluppo del Collecchio potrà avere un concreto effetto positivo sull'intera area. Il nuovo Piano del Parco dovrebbe contenere una specifica previsione in questo senso;
- 6.- Ex scuola: già di proprietà del Comune e del Parco, si trova di fronte ai Magazzini e dovrà finalmente assumere il ruolo di ufficio dei due Enti di promozione del territorio e del Parco, almeno nei fine settimana e nel periodo estivo. In questa prospettiva, dovrà essere previsto un adeguato parcheggio, che oggi non esiste.

Queste sono le prescrizioni che si auspica potranno trovare posto nel nuovo Piano del Parco, in particolare per quanto concerne i punti 3, 4, 5. Le indicazioni sui punti 1 e 2 rappresenteranno delle prescrizioni di carattere generale, che dovranno trovare nei progetti di ammodernamento dell'Aurelia attuazione concreta.

Ci si riserva di presentare un progetto concreto (con rendering) non appena sarà noto il progetto di ammodernamento dell'Aurelia. Sarà l'occasione per sviluppare una concreta collaborazione fra Comune di Magliano, Parco della Maremma, privati, e ANAS per quanto concerne il progetto di ammodernamento dell'Aurelia, volta a salvaguardare il nucleo della Fattoria del Collecchio e l'area circostante.

Buongiorno Dott.ssa Francesca De Santis, Garante per la Regione Toscana,

mi chiamo Donato Gino e sono nato e cresciuto ad Alberese in un podere assegnato alla mia famiglia veneta negli anni 30. I miei genitori hanno lavorato per la bonifica e la creazione del nostro splendido Parco e io sto portando avanti il loro lavoro attraverso un'agricoltura sostenibile e il mio agriturismo. Credo nel Parco e per questo vorrei apportare dei consigli perché desidero che anche i miei figli e nipoti possano godere di questo patrimonio come ho fatto io.

Le mie osservazioni sono le seguenti:

- 1) mantenere un parcheggio auto a Marina di Alberese di circa 200-300 posti auto o nell'area limitrofa a quella attuale o intorno al centro servizi perché categorie di utenti come:
- a) disabili;
- b) pensionati;
- c) famiglie con bambini fino ai 7 anni;
- d) sportivi come pescatori, surfisti, Sup ecc.. comunque necessitano di portare le attrezzature con le proprie auto;

necessitano di un parcheggio vicino alla spiaggia, sia nel periodo estivo che invernale, per poter godere al massimo dei benefici del mare. Potremmo così spingere sull'allungamento della stagione turistica con il prodotto mare e escursioni al Parco. Non è possibile infatti utilizzare l'autobus nel periodo invernale perché antieconomico.

Purtroppo inoltre, molti residenti o clienti degli agriturismi di Alberese invece si spostano in spiagge più lontane perché il parcheggio si riduce ogni anno e non hanno la possibilità di raggiungerlo in bicicletta o con l'autobus. Per le famiglie numerose, con bambini piccoli o con anziani, resta impossibile usufruire del servizio sostenibile della bici o dell'autobus. Le ricordo che a Marina di Grosseto inoltre, all'interno delle pinete sono stati creati dei parcheggi a pagamento senza distruggere l'habitat. Inoltre influenzare il Comune per predisporre un prezzo massimo giornaliero del costo del parcheggio oltre le 5 ore di sosta. Infatti non è possibile spendere 16 € per una giornata di mare perché ciò disincentiva i turisti a non tornare. Spesso le biciclette e l'autobus vengono utilizzati da turisti mordi e fuggi che non stanziano per lungo periodo e quindi non usufruiscono dei servizi che il territorio mette a disposizione come itinerari, prodotti locali, ristoranti ecc.... che invece sono l'input per il buon andamento economico del territorio.

Negli ultimi anni infatti sta cambiando il turismo, non è più quello stanziale ma mordi e fuggi.

- 2) maggiore collaborazione con l'azienda agricola Alberese per eliminare problematiche come ad es.
- a) fare un percorso ciclabile migliore andando a utilizzare più efficientemente i territori di entrambi gli enti. Al momento infatti ci sono dei tratti di pista ciclabile molto pericolosi!
- b) prevedere sull'intera spiaggia di marina di Alberese cestini ecologici per la raccolta differenziata con la predisposizione di una raccolta giornaliera dei rifiuti. Al momento infatti sono presenti solo all'arrivo a Marina di Alberese mentre la spiaggia è lunga circa 7 km, totalmente usufruiti dai bagnanti. Si possono trovare mezzi di trasporto ecologici che permettono di predisporre questo servizio!
- c) creazione di un marchio cavallo, vacca e buttero maremmano per la creazione del prodotto maremma come elemento trainante di questo territorio, custode di un'agricoltura biologica e di

antiche tradizioni che i turisti cercano di riscoprire sempre di più. Attorno a questo prodotto si potrebbe creare un business molto interessante che potrebbe portare un immagine nuova al Parco.

Non solo bicicletta, passeggiate ma anche cavallo e vacche maremmane che solo noi abbiamo, allevati allo stato brado con agricoltura biologica

- 3) studiare e velocemente spingere per la creazione di bandi appositi per il reimpianto della pineta a marina di Alberese come i nostri genitori hanno fatto negli anni . L'esistenza della pineta infatti, oltre a essere bellissima permetteva di bloccare l'arrivo di salsedine nel territorio e dava reddito a tante persone sia per il periodo della potatura-ripulitura che per la raccolta delle pine. A causa delle malattie patogene e parassitarie purtroppo la pineta non è più produttiva.
- 4) proseguimento veloce della bonifica del territorio tramite il Consorzio di bonifica per fermare l'entrata dell'acqua salata nelle falde acquifere di acqua dolce. Ciò permetterebbe anche il minor utilizzo dei pozzi per l'irrigazione delle colture
- 5) permettere la creazione di agri-campeggio nell'area parco e pre-parco (costruzione di piazzole e glamping) con l'adozione della legge sull'agriturismo Legge Regionale Agriturismo n.30 del 2003. Questo permetterebbe a chi non ha edifici e cubature da utilizzare perché sfruttate per la parte agricola, possa predisporre una sorta di ospitalità agricola sostenibile.
- 6) eradicazione della presenza del daino e reinserimento in misura superiore del capriolo. La presenza del daino infatti ha portato alla distruzione di gran parte della macchia mediterranea;
- 7) cercare finanziamenti per lo sviluppo dei nuovi percorsi di trekking legati agli scavi etruschi e romani ritrovati all'interno del Parco

Distinti saluti

Gino Donato

Buonasera Sig.ra Francesca De Santis, Garante della Regione Toscana,

siamo due fratelli, Donato Giuliano e Donato Gessica, giovani agricoltori di due aziende prevalentemente biologiche nella zona parco e pre-parco, nati e cresciuti ad Alberese per questo portatori di interessi per il miglioramento e la proficua esistenza del Parco.

Con la presente inviamo alcune osservazioni per la costituzione del Piano Integrato del Parco:

- 1) dati i cambiamenti che si stanno attuando in agricoltura, sarebbe interessante se il Parco prendesse in considerazione le proposte di nuove colture sia all'interno del Parco e pre-parco, valutando ogni volta in base alla richiesta, cercando di attuare quindi una flessibilità maggiore rispetto alle aree di protezione già previste dal precedente piano;
- 2) permettere la creazione di agri-campeggio nell'area parco e pre-parco (costruzione di piazzole e glamping) con l'adozione della legge sull'agriturismo: Legge Regionale Agriturismo n.30 del 2003. Questo permetterebbe a chi come noi, non ha edifici e cubature da utilizzare perché utilizzate per la parte agricola, possa predisporre una sorta di ospitalità agricola sostenibile dato che si tratterebbe di alloggi facilmente rimovibili e poco impattanti sull'ambiente e integrare così anche il reddito da agricoltura biologica con un'attività connessa.
- 3) mantenere un parcheggio auto a Marina di Alberese di circa 200-300 posti auto nell'area limitrofa a quella attuale o intorno al centro servizi perché categorie di utenti come residenti, pensionati, famiglie con bambini piccoli e sportivi che devo avere a disposizione le loro attrezzature da trasportare con la loro auto in vicinanza della spiaggia, non vengano esclusi dalla possibilità di usufruire del mare comodamente, a causa della creazione di un parcheggio scambiatore più lontano di 500 mt dalla spiaggia. Per alcune categorie infatti un parcheggio scambiatore lontano vorrebbe dire non accedere più a Marina di Alberese. Purtroppo la fruizione del mare deve essere garantita sia d'estate che d'inverno e solo grazie a questa parcheggio sarebbe possibile. Altrimenti si andrebbero persi anche dei segmenti di turisti invece importanti per il nostro territorio che vive solo di agricoltura e di turismo.
- 4) proseguimento veloce dell'opera di bonifica dall'ente regionale Consorzio di Bonifica per fermare l'entrata dell'acqua salata nelle falde di acqua dolce. Ciò permetterebbe anche il minor utilizzo dei pozzi per l'irrigazione delle colture. Purtroppo dati i continui cambiamenti climatici è sempre più necessaria l'adozione di irrigazione artificiale per le nostre colture. Se ciò non fosse possibile, quindi sarebbe necessario fare ulteriori cerchie idriche tramite pozzi artificiali. A livello ambientale inoltre, il piano irriguo predisposto dal Consorzio di Bonifica, permetterebbe di avere durante il periodo estivo acqua dolce a disposizione per tutta la fauna ittica, gli anatidi e per gli ungulati. Infatti grazie a questa opera idraulica si avrà acqua dolce in tutta la pineta e nel canale del molo. Purtroppo a causa dell'acqua salata sono scomparse ormai da tempo molte specie di acqua dolce come luccio, tinca ecc....
- 5) maggiore collaborazione con l'azienda agricola Alberese per eliminare problematiche esistenti e creazione invece di progetti in comune che porterebbero sul territorio la possibilità di attingere a finanziamenti europei
- 6) reimpianto della pineta di Marina di Alberese, attingendo a fondi europei data la spinta della green economy

Distinti saluti

Gessica e Giuliano Donato

ALLA REGIONE TOSCANA

Garante Regionale dell' Informazione e della partecipazione per il governo del territorio

Oggetto : Contributo al Piano Integrativo del Parco Regionale della Maremma .

Il sottoscritto GHERARDI CRISTIANO , nato a Roma il 14.07.1969 , C.F. GHR CST 69L14 H501R , residente in Roma , Via Luigi Canina n. 6 , in qualità di Proprietario di fabbricati e Terreni (vedere visura catastale allegata e planimetria catastale allegata) siti in Comune di Orbetello , Frazione Fonteblanda , Strada Vicinale delle Casacce , Podere IL CAVALIERE , come evidenziato nell' inquadramento cartografico allegato a corredo della presente ,

PROPONE E RICHIEDE

- che il PIANO INTEGRATO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA in fase di elaborazione e redazione preveda ed ammetta la realizzazione di una piscina , a servizio dell' unita' immobiliare esistente adibita a civile abitazione .

Fa presente che e' nostra intenzione eseguire un intervento di riqualificazione e ristrutturazione ai fini agrituristici dei fabbricati e della zona limitrofa di proprieta', e quindi avere una piscina ad uso esclusivo dell' agriturismo potrebbe aumentare la clientela e di conseguenza il reddito aziendale.

GHERARDI CRISTIANO

Fonteblanda 30.07.2020

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

- 2. PIERPAOLO
- 3. 29/09/75 PITIGLIANO (GR)
- 4a 11/06/2015 4c. MIT-UCO
- ^{4b.} 29/09/2025
- 5. U1K456113N



TESSERA SANITARIA ARTARISMANIANIANA



Codice CNTPPL75P29G716S Sesso

Cognome CONTI

Nome PIERPAOLO PATA di Lungo
Cadenza di nasota PITIGLIANO

64/05/2016 Provinca GR Dill sanicaregonas
Michael Data di scadenza

Data 29/09/1975 di nascita



13. 23 65 95 29.00.25 U19195538B 1 12,71 AF 2560347

ressero europea di Ascherbachore Belande

CONTI

PIERPAOLO

29/09/1975

n

SSN-MIN SALUTE - 500001 CNTPPL75P29G716S

80380000900047771258

04/05/2016





1041A 27 SC AS 2277365

Data: 31/07/2020 - Ora: 18.28.10

Visura n.: T251252 Pag: 1

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 31/07/2020

Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Dati della richiesta

Soggetto individuato

GHERARDI CRISTIANO

Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di GROSSETO

GHERARDI CRISTIANO nato a ROMA il 14/07/1969 C.F.: GHRCST69L.14H501R

1. Unità Immobiliari site nel Comune di ORBETELLO(Codice G083) - Catasto dei Fabbricati

INOIZV	Dati ulteriori		Annotazione
O ALTRE INFORMAZIONI	Indirizzo	Dati derivanti da	COSTITUZIONE del 24/05/2018 protocollo a. GR0028510 in atti dal 24/05/2018 . ASSOCIATO AL TIPO MAPPALE CON PROTOCOLLO GR0028263 DEL 23/05/2018 (n.
	Rendita	7.550	
πo	Superficie	Catastale	in attesa di dichiarazi one
DATI DI CLASSAMENTO	Classe Consistenza		
DVZ	Classe		
	Sub Zona Micro Categoria		in attesa di dichiarazi one
THE PERSON NAMED IN COLUMN	Micro	Zona	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
	Zona	Cens. Zona	
	Sub	Cens. Zon	
DATI IDENTIFICATIVI	Particella		294
N. DATI BENTIFICATIVI	Foglio		က
Constitution and the constitution of the const	Sezione	Urbana	
Z.			·

Immobile 1: Annotazione: di stadio: comprende il fg. 3 n. 293,295

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

-		44		
	DIRITTI E ONERI REALI	1 GHERARDI Cristiano nato a ROMA il 14/07/1969 GHRCST69L14H501R* (1) Proprietà per 1000/1000	COSTITUZIONE del 2405/2018 protocollo n. GR0028510 in atti dal 24/05/2018 Registrazione: ASSOCIATO AL TIPO MAPPALE CON PROTOCOLLO GR0028263 DEL	
mentionement remainment remainment remainment of the contract of contract to the contract to t	CODICE FISCALE	GHRCST69L14H501R*	3R0028510 in atti dal 24/05/2018 Registrazione: , ASSOCI	
	. DATI ANAGRAFICI	o a ROMA il 14/07/1969	COSTITUZIONE del 24/05/2018 protocollo n. G	23/05/2018 (n. 28263.1/2018)
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	Ż	1 GHERARDI Cristiano nato a ROMA il 14/07/1969	DATI DERIVANTI DA	nma

Data: 31/07/2020 - Ora: 18.28.10

Visura n.: T251252 Pag: 2



Ufficio Provinciale - Territorio 25 Ettica Catastalliari site nel Comune di ORBETELLO(Codice G088) - Catasto dei Fabbricati

Visura per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 31/07/2020

			fica				·····							•
IONI	Dati ulteriori		Annotazione Notifica						Amotazione					
ALTRE INFORMAZIONI	Indirizzo	Dati derivanti da	STRADA VICINALE DELLE	CASACCE SNC piano: 1; VARIAZIONE	NEL CLASSAMENTO del 18/06/2019	protocollo n. GR0035026 in atti dal	18/06/2019 VARIAZIONE DI	CLASSAMENTO (n. 9759,1/2019)	Euro 1.881,00 STRADA VICINALE DELLE	CASACCE SNC piano: T;	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO	del 18/06/2019 protocollo n. GR0035026	in atti dai 18/06/2019 VARIAZIONE DI	CLASSAMENTO (n. 9759 1/2019)
THE PERSON NAMED IN THE PE	Rendita		Euro 451,90						Euro 1.881,00					
VTO	Superficie	Catastale	Totale: 115 m²	Totale escluse aree	scoperte**: 114 m2									
DATI DI CLASSAMENTO	Classe Consistenza		5 vani											
DATI	Classe													
romania	Micro Categoria		A/3						D/10					
* - ******	Micro	Zona												
	Zona	Cens.												
Addish adademakan 11. 190	Sub		7						м					
FICATIVI	Particella		292						292					
DATI IDENTIFICATIVI	Foglio		e,						m					
	Sezione	Urbana												
ż	TENNEROUS VI, SALA	uo.uo.	-			PA LUPAL			7					

classamento e rendita validati (d.m. 701/94) richiesta di ruralità respinta Immobile 1: Annotazione:

in corso con prot. GR0036271/2019 del 26/06/2019 Notifica:

classamento e rendita validati (d.m. 701/94) Immobile 2: Annotazione:

Totale: vani 5 Rendita: Euro 2.332,90

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

The state of the s	N. CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALL	GIARCST69L14H501R* (1) Proprieta per 1000/1000	proto
	Ż	1 GHERARDI Cristiano nato a R	DATI DERIVANTI DA

Data: 31/07/2020 - Ora: 18.28.10

Visura n.: T251252 Pag: 3

Visura per soggetto

Ontrate of

Situazione degli atti informatizzati al 31/07/2020

Direzione Provinciale di Grosseto

Ufficio Provinciale - Territorio
35 finitio finasse l'incomune di ORBETELLO (Codice G088) - Catasto dei Terreni

	: · : :		:	ė					•
MAZIONI	Dati ulteriori	TARK) - Waking plates of stores with decimal visitation of the stores of	the second secon		The state of the s			emmilijerepement in oan in den den oarstellen de den de	
	Dati derivanti da		Impianto meccanografico del	24/12/1976	VARIAZIONE D'UFFICIO in atti	dal 12/05/1994 1988000000000000000	(n. 900737.1/1991)	Impianto meccanografico del	24/12/1976
	Reddito	Agrario	Euro 43,86	L. 84.920	Euro 33,46	L. 64,790		Euro 30,64	L. 59.320
THE PROPERTY OF A PARTY OF A PARTY OF THE PA	Reddite	Dominicale	Euro 47,84	L. 92.640	Euro 36,50	L. 70,680		Euro 12,25	L. 23.728
SSAMENT	Deduz.		-			tamen to a t			***************************************
DATI DI CLASSAMENTO	Superficie(m²)	ha are ca	77 20		58 90		And Andread Communication Comm	1 48 30	
ANTRONOME ANTRONOMY VISIO TO BRANCHERS (* 1921/EST * 1921/EST * 1921/EST ANTRONOMY ANT	Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe		SEMINAT 2	IVO	SEMINAT 2	IVO	The Address of the Control of the Co	ULIVETO 3	THE TREE PARTY AND A DESCRIPTION OF THE PARTY PA
VI	ub Po		ı					•	
N. DATI DENTIFICATIVI	Particella S		89	200 · 100 ·	96			126	The second of the second secon
DATI	Foglio		ć.		'n			m	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
ż					7			m	Contract of state of the


Totale: Superficie 02.84.40 Redditi: Dominicale Euro 96,59 Agrario Euro 107,96

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

4. Immobili siti nel Comune di ORBETELLO(Codice G088) - Catasto dei Terreni

DAT	DATH IDENTIFICATIVE	MIVI		N. DATI IDENTIFICATIVI	DATI DI CLASSAMENTO	ASSAMENT	0.			MAZIONI
Foglio	Particella	Sub	Porz	Foglio Particella Sub Porz Qualità Classo	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	ito	Dati deriva	nti da Dati ulteriori
			-					Agrario		
ť	291			ULIVETO 2 9 95 04	1		Euro 256,95	Euro 205,56	Tipo mappale del 24/05/2018	
							. t t.		protocollo n. GR0028263 in atti dal	
							Mari Commi		24/05/2018 presentato il 23/05/2018	
									(n. 28263.1/2018)	

Visura n.: T251252 Pag: 4



Direzione Provinciale di Grosseto Ufficio Provinciale - Territorio IREVEZEGRESTELI immobili indicati al n. 4

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 31/07/2020

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta' per 1000/1000

CODICE FISCALE GHRCST69L14H301R*

1 GHERARDI Cristiano nato a ROMA il 14/07/1969

Rendita: Euro 2.332,90

Totale Generale: vani 5

DATIANAGRAFICI

Totale Generale: Superficie 12.79.44 Redditi: Dominicale Euro 353,54 Agrario Euro 313,52

Tributi erariali: Euro 0,90

Unità immobiliari n. 7

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Agenzia delle Entrate CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Grosseto

Dichiarazione protocollo n. GR0035756del 22/06/2018

Planimetria di u.i.u. in Comune di Orbetello

Strada Vicinale Delle Casacce

giv. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione: Foglio: 3 Particella: 292

Subalterno: 2

Compilata da: Conti Pierpaolo


Iscritto all'albo: Geometri

Prov. Grosseto


N. 1008

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO





N

Ultima planimetria in atti

Data: 21/11/2018 - n. T282555 - Richiedente: CMPFDN48E29E810P

dtale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Agenzia delle Entrate CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Grosseto

Dichiarazione protocollo n. GR0035756del 22/06/2018 Planimetria di u.i.u. in Comune di Orbetello

Strada Vicinale Delle Casacce

civ. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione: Foglio: 3 Particella: 292

Subalterno: 3

Compilata da: Conti Pierpaolo


Iscritto all'albo:

Prov. Grosseto

N. 1008

Scala 1:200 Scheda n. 1

PIANTA PIANO TERRA FABBRICATO A





Utima planimetria in atti

Data: 21/11/2018 - n. T282558 - Richiedente: CMPFDN48E29E810P

otale schede: 3 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Agenzia delle Entrate CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Grosseto

Dichiarazione protocollo n. GR0035756del 22/06/2018 Planimetria di u.i.u.in Comune di Orbetello

Strada Vicinale Delle Casacce

div. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione: Foglio: 3 Compilata da: Conti Pierpaolo

Iscritto all'albo: Geometri


Particella: 292 Subalterno: 3

Prov. Grosseto

N. 1008

Scheda n. 2 Scala 1:200

PIANTA PIANO TERRA FABBRICATO B



PIANTA PIANO TERRA FABBRICATO C



PIANTA PIANO TERRA FABBRICATO D



Ν



Ultima planimetria in atti

Data: 21/11/2018 - n. T282558 - Richiedente: CMPFDN48E29E810P

dtale schede: 3 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Data: 21/11/2018 - n. T282825 - Richiedente: Telematico

ELABORATO PLANIMETRICO

Compilato da: Conti Pierpaolo

Iscritto all'albo: Geometri

Prov. Grosseto

N. 1008

Agenzia delle Entrate CATASTO FABBRICATI

Ufficio Provinciale di Grosseto

Comune di Orbetello

Sezione: Foglio: 3

Particella: 292


Tipo Mappale n. 28263

Protocollo n. GR0035756 del 22/06/2018

Dimostrazione grafica dei subalterni

del 23/05/2018 Scala 1 : 500

PIANTA PIANO TERRA





Iltima planimetria in atti

Data: 21/11/2018 - n. T282825 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Data: 21/11/2018 - n. T282825 - Richiedente: Telematico

ELABORATO PLANIMETRICO

Compilato da: Conti Pierpaolo

Iscritto all'albo: Geometri

Prov. Grosseto

N. 1008

Agenzia delle Entrate CATASTO FABBRICATI

Ufficio Provinciale di Grosseto

Comune di Orbetello

Sezione: Foglio: 3

Dimostrazione grafica dei subalterni


Particella: 292

Protocollo n. GR0035756 del 22/06/2018

Tipo Mappale n. 28263

del 23/05/2018 Soala 1 : 500

PIANTA PIANO TERRA





Jitima planimetria in atti

Data: 21/11/2018 - n. T282825 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile



Direzione Provinciale di Grosseto Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: ORBETELLO

Elenco Subalterni

Data: 21/11/2018 - Ora: 17.01.28 - Pag: 1 Visura n. : T283126 Fine

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI


Comune		Sezione	Foglio	Parti	cella	Tipo mappale	del:
	ORBETELLO		3	6	7	23658	
Sub	UBICAZIONE via/piazza	n°civ	Piani	Scala	Int.	DESCRI	ZIONE
1	strada vicinale delle casacce	SNC	T			CORTE - B.C.N.C. AI SUB 2 F	3
2	strada vicinale delle casacce	SNC	1			ABITAZIONE	- Property
3	strada vicinale delle casacce	SNC	Т			RIMESSA ATTREZZI - MAGA	AZZINO - POLLAIO -
						PORCILE - CANTINA	


Unità immobiliari n. 3

Tributi erariali: 0,00

Visura telematica







ESTRATTO DAL PIANO DEL PARCO TAVOLA 29.B3 - DESTINAZIONE D' USO ZONIZZAZIONE - AREA PROTETTA


UBICAZIONE




ESTRATTO DAL PIANO DEL PARCO TAVOLA 33.B - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO AREA PARCO - ZONA SUD E ABITATO DI TALAMONE




UBICAZIONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL' AREA IN OGGETTO









Gentile Sig.ra Garante,

sono Daniele Francioli di Agrobiologica Le Tofane e sono nato e cresciuto ad Alberese. I miei nonni ed i miei genitori hanno contribuito a conservare questo ambiente, così come è stato consegnato alla tutela del Parco. Con la mia famiglia, stiamo portando avanti un'attività agricola, zootecnica certificata BIO ed agrituristica, in piena sintonia con questo luogo, ancor prima di avere una certezza di adeguato reddito. Si, perché le norme nella sacrosanta intenzione di tutelare, sono a volte in conflitto con il necessario sviluppo ed ammodernamento delle attività produttive, infatti credo che l'attuale Piano, per il periodo di validità, non ce la possa fare a star dietro al succedersi dei cambiamenti. Mia figlia Marika (25 anni) si è già insediata come giovane imprenditrice, sperando di poter continuare a produrre e trasformare il latte in Pecorino Bio, proseguendo ciò che abbiamo creato nei primi anni 2000. Crediamo fermamente nelle potenzialità che il Parco può offrire alle attività produttive, tanto da essere la prima azienda ad aver ricevuto la concessione del Marchio Parco.

Le mie osservazioni:

- 1) Mantenere il parcheggio auto a Marina di Alberese, ma che sia in grado di ospitare circa 200-300 posti auto, possibilmente sfruttando anche l'area intorno al centro servizi, con evidente beneficio delle attività presenti e delle seguenti categorie:
- a) disabili
- b) pensionati
- c) famiglie con bambini piccoli
- d) sportivi praticanti la pesca, il surf, windsurf, sup, kayak ecc... fruitori ideali per un parco grazie al loro impatto zero con l'ambiente e la non trascurabile funzione di "sentinelle" che necessitano di portare le attrezzature con le proprie auto fino alla spiaggia, sia nel periodo estivo che invernale, per poter godere al massimo dei benefici del mare.

Potremmo così creare la condizione per la tanto sospirata destagionalizzazione del flusso turistico con il prodotto mare e le escursioni nel Parco.

Purtroppo abbiamo registrato che molti residenti o clienti degli agriturismi di Alberese si spostano in spiagge più lontane perché il parcheggio si riduce ogni anno e non hanno la possibilità di raggiungerlo in bicicletta o con l'autobus.

Per le famiglie numerose, con bambini piccoli o con anziani, resta impossibile usufruire del servizio sostenibile della bici o dell'autobus.

- 2) Creare i presupposti, attraverso bandi della Comunità Europea ecc., per reperire quei fondi necessari alla cura della pineta granducale ed al suo ritorno alla produzione del prezioso pinolo.
- 3) Proseguire nel progetto del Consorzio di bonifica per fermare l'entrata dell'acqua salata nelle falde acquifere di acqua dolce. Ciò permetterebbe anche il minor utilizzo dei pozzi per l'irrigazione delle colture
- 4) Permettere alle aziende agricole e zootecniche, di dotarsi di strutture quali Serre, Tunnel per il ricovero di attrezzature ed animali allevati, laddove esista la necessità di evitare strutture in cemento perché troppo onerose o impattanti.
- 5) Permettere la creazione di agri-campeggio nell'area parco e pre-parco (costruzione di piazzole e glamping) con l'adozione della legge sull'agriturismo Legge Regionale Agriturismo n.30 del 2003. Questo permetterebbe a chi non ha edifici e cubature da utilizzare perché sfruttate per la parte agricola, possa predisporre una sorta di ospitalità agricola sostenibile.
- 6) Adottare misure specifiche di prevenzione, atte alla difesa del bestiame nei confronti dei predatori quali il lupo, che ha creato una situazione del tutto nuova e assai poco sostenibile da parte

degli allevamenti. In alcuni casi abbiamo registrato delle vere e proprie stragi su bestiame facente parte del patrimonio Regionale (quindi dei contribuenti) nonché Presidio SlowFood, nonché Centro Genetico Nazionale razza Maremmana e su allevamenti ovini che essendo già allo stremo per le condizioni di un mercato che evidentemente, non ha mai avuto un garante. Sarebbe quindi auspicabile che nell'intento di conservare la preziosa presenza del lupo, fossero tutti a farsi carico del suo impatto sugli allevamenti e non solo gli allevatori che stanno scomparendo, per cui l'Ente nel suo ruolo di tutela dell'ambiente, dovrebbe farsi carico di reperire i fondi necessari alla messa in opera di sistemi di prevenzione e difesa dai predatori, prevedendo anche la collaborazione con tecnici preparati a tale problematica.

Cordialmente per Agrobiologica Le Tofane Daniele Francioli

Al Garante dell'Informazione e della Partecipazione Avvocato Francesca De Santis Regione Toscana FIRENZE

via mail: garante@regione.toscana.it

Gentile Avvocato.

a seguito anche dei suoi suggerimenti, riporto con maggiore dettaglio e ordine quanto ho voluto esporre negli incontri del 9 ottobre alla Spergolaia e del 9 dicembre via teleconferenza come contributo al nuovo Piano del Parco della Maremma:

Ho letto con molta attenzione il rapporto Preliminare VAS. Il documento originario è francamente pesante, troppo lungo (149 pagine). E credo anche che la sintesi con la matrice ambientale sia stata letta da pochi: 9 obiettivi generali e 36 azioni specifiche, più altre 5 azioni. Dopo questa prima fase di consultazione, occorrerà passare dalle considerazioni di carattere generale ad una analisi più puntuale. Per questo l'appello al Garante di continuare la consultazione per passare ad analizzare le singole misure nel dettaglio. Per il momento negli interventi del 9 ottobre e del 9 dicembre 2020 mi sono necessariamente limitato ad alcune considerazioni generali sugli obiettivi da raggiungere.

Primo punto, sviluppo sostenibile e meno burocrazia. Stiamo attenti a non fare del nuovo Piano integrato una serie di nuovi divieti oppure di prescrizioni troppo penalizzanti. Se ne vedono tracce nelle proposte 36 azioni. Ne cito alcune: la tutela del patrimonio forestale tramite la redazione di nuovi piani di gestione delle ZSC; l'istituzione di un'area protetta marina, contro la quale si riconosce l'esistenza di una forte opposizione; in generale tutto il rinvio alla redazione di nuovi Piani di gestione delle ZSC; il recupero della viabilità storica; la fruizione sostenibile del territorio; il sistema del traffico veicolare e il sistema delle ciclabili; tutta la questione del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio. Sono temi che debbono trovare una loro definizione concreta per poter dare un giudizio. Ma che debbono essere visti in una ottica di giusto equilibrio fra tutela dell'ambiente e sostegno alle attività economiche, quello che in una parola si chiama sviluppo sostenibile. Forse non tutti sanno che una pratica all'interno del Parco ha un costo maggiore della stessa pratica all'esterno e tempi molto più lunghi. Vi è sovente un eccesso di burocrazia. Non sempre, finora, questo equilibrio fra giuste esigenze di crescita dei privati e tutela dell'ambiente è stato trovato. Nel concreto, nelle singole misure, questo sforzo deve essere fatto. Per questo ci attendiamo formulazioni più dettagliate.

Secondo punto, la centralità dell'azienda agricola e la collaborazione pubblico/privato. Nella relazione si parla molto di agricoltura, di attività compatibili, del ruolo degli agricoltori che operano e lavorano all'interno dell'area protetta. Giusto. Di fatto l'attività agricola in senso lato è l'unica attività economica compatibile all'interno del Parco. L'agricoltore, o meglio l'imprenditore agricolo, dovrebbe essere uno dei punti centrali dell'intero progetto, molto di più di quanto emerge. Chi vive e lavora all'interno del Parco deve essere visto come il protagonista del progetto di sviluppo, con pari importanza e dignità rispetto agli altri temi come la tutela dell'ambiente, la ricezione turistica e la ricerca scientifica. Definirci nell'invito alle riunioni di preparazione al nuovo Piano "portatori di

interessi economici" è fortemente riduttivo. L'imprenditore che opera all'interno del Parco è oggi una figura moderna che si occupa di produrre, di ricevere i turisti, di promuovere i prodotti tipici, di salvaguardare questo territorio, e tanto altro. L'imprenditore agricolo è la figura centrale nel modello di sviluppo all'interno del Parco, è il vero "tutore dell'ambiente". E allora la collaborazione pubblico/privato deve essere l'asse portante del progetto di sviluppo di quest'area. Ancora una volta, la parola magica è sviluppo sostenibile, e questo equilibrio, a mio avviso, anche in questo caso non è stato sempre raggiunto.

Infine, terzo punto, una questione specifica riguardante la zona del Collecchio e la Fattoria del Collecchio. Non vi è menzione da nessuna parte che il Parco è attraversato da una arteria stradale a forte impatto, l'Aurelia. All'altezza della Fattoria i valori del rumore e delle PM10 sono oltre i limiti di legge. Eppure la Fattoria del Collecchio è inserita fra i beni di specifico interesse storico-architettonico. Allora, se vogliamo tutelare questo bene occorre che lo si faccia con convinzione. Quando vi è stato il progetto di autostrada tirrenica, i progettisti neppure si erano accorti che l'Autostrada passava, per un tratto sia pure piccolo, all'interno del Parco. Quando se ne sono accorti, grazie all'azione del Presidente Lucia Venturi, l'unica correzione di rilievo è stata quella di prevedere corridoi per il passaggio della fauna da una parte all'altra. Ma per la tutela della Fattoria poco o nulla. Abbiamo chiesto misure di tutela e mitigazione ambientale, ma solo parlare di barriere fonoassorbenti sembrava un'eresia. Abbiamo condotto una battaglia contro il progetto di Autostrada perché si trattava obiettivamente di un progetto pessimo, e non solo per il tratto di Collecchio. Ma ora la questione si ripresenterà quando si parlerà di adeguamento dell'Aurelia. Vorremmo auspicare che, oltre ai riferimenti contenuti nell'attuale Piano, nel nuovo Piano del Parco venga rafforzato l'impegno a proteggere e salvaguardare un bene che viene ritenuto meritevole di tutela e trovate soluzioni anche innovative, considerando che l'area della Fattoria del Collecchio da anni viene indicata come il punto di accesso al Parco nel Comune di Magliano in Toscana. Anche in questo caso la collaborazione fra pubblico e privato è strategica per perseguire obiettivi di interesse generale e di reale progresso.

Prosieguo della consultazione. Ho rivolto un appello al Garante Avvocato De Santis di poter proseguire la consultazione sugli aspetti concreti delle 45 azioni contenute nella relazione, per evitare che questa consultazione sia solo di facciata. Finché si rimane sulle generali, è facile convergere: difficile non concordare sui nove obiettivi generali. Difficile ad esempio non concordare sull'obiettivo della "promozione e crescita del territorio del Parco". E' sulla loro attuazione che le vedute possono divergere, e anche sensibilmente. Pregherei allora il Garante di consentire il confronto pubblico su un documento più operativo, quando sarà il momento. A conclusione dell'incontro di dicembre, vi sono state chiare aperture in questo senso, di cui ringrazio.

Nel ringraziarla per l'attenzione che vorrà dare ai punti sopra riportati, con i miei migliori saluti.

Almando Pignatti Puatu.

Azienda Agricola Fattoria del Collecchio

di Sabina Vivarelli Colonna

Magliano in Toscana

E mail: alessandro.pignattim@gmail.com

SIBSSANDRO PIGNATTI

Contributo al nuovo Piano del Parco della Maremma Previsioni per la Fattoria del Collecchio

Nell'attuale Piano del Parco, la Fattoria del Collecchio è inserita fra i beni di specifico interesse storico-architettonico da tutelare. Tuttavia la vicinanza di un'arteria a forte impatto (Aurelia) ha impedito ad oggi un pieno sviluppo della Fattoria e dell'area. Nonostante le ripetute richieste, nessuna opera di mitigazione è stata adottata. I valori del rumore (db) e delle poveri sottili (PM10) sono ai limiti e probabilmente oggi oltre i valori di legge. Questo ha impedito finora nuovi investimenti da parte dei privati. Il nuovo Piano del Parco e il previsto ammodernamento dell'Aurelia dovranno contribuire a migliorare sensibilmente la situazione, se si desidera effettivamente salvaguardare e sviluppare questo nucleo storico.

Obiettivo:

Condizione indispensabile è quella di ottenere sensibili opere di mitigazione rispetto alla strada, e allo stesso tempo garantire un rapido collegamento con quella che sara' la nuova Aurelia. Questo permetterebbe di attuare alcune linee di sviluppo che consentano un pieno utilizzo delle notevoli cubature esistenti, in una ottica di stretta collaborazione fra pubblico e privato. L'idea più volte prospettata è di fare del nucleo della Fattoria del Collecchio il luogo di ingresso e di informazione del Parco della Maremma e del Comune di Magliano in Toscana. In questa prospettiva, la Fattoria del Collecchio potrebbe diventare un punto importante di appoggio e di sosta della nuova ciclovia, che passera' nelle immediate vicinanze. In sostanza, Collecchio, nella nostra visione di sviluppo futuro, andrebbe a rappresentare l'anello di connessione fra il Parco, il Comune di Magliano, la nuova viabilita' green e la grande arteria che diventera' l'Aurelia rinnovata secondo criteri, si spera, di sicurezza, protezione dell'ambiente e salvaguardia delle esigenze della popolazione residente, oltre che di quelle di coloro che transitano.

Misure concrete:

A questo fine si segnalano le seguenti azioni concrete che si conta possano trovare espressione nel nuovo Piano del Parco:

- 1.- Ammodernamento dell'Aurelia: quando verrà presentato il progetto, sarà necessario prevedere consistenti opere di mitigazione e protezione (barriere fonoassorbenti di adeguata lunghezza e/o galleria artificiale) che consentano di isolare per quanto possibile l'area della Fattoria dall'Aurelia rinnovata e dalla complanare. La lunghezza della protezione dovrà essere tale da creare un'area protetta sufficientemente vasta. Il nuovo Piano del Parco dovrebbe includere delle previsioni di carattere generale in questo senso, che dovranno trovare contenuto concreto nel progetto di ammodernamento dell'Aurelia;
- 2.- <u>Complanare</u>: anche in questo caso, una seconda protezione (barriere o muro) dovrà essere prevista lungo tutto il confine con la Fattoria. Sarà altresì importante che le uscite dalla nuova Aurelia nella complanare siano previste a San Donato e

Alberese, così da mantenere facili collegamenti con la Fattoria. Anche in questo caso, il nuovo Piano del Parco dovrebbe contenere previsioni di carattere generale da trovare contenuto concreto nel progetto di ammodernamento dell'Aurelia;

- 3. <u>Casone degli Operai</u>: trovandosi proprio sul margine della probabile complanare e comunque a pochi metri di distanza dall'Aurelia, questo edificio che presenta consistenti cubature non rispetta le distanze minime previste per legge e dovrà pertanto essere prevista la demolizione e la sua parziale ricostruzione all'interno dell'area del nucleo abitato, allontanandolo dalla strada. Il nuovo Piano del Parco dovrebbe contenere chiare indicazioni in questo senso, da essere poi confermate dagli altri organi competenti;
- 4.- <u>Capannone</u> (rimessa agricola): anche in questo caso dovrà essere confermata la demolizione e la ricostruzione. Questa procedura è al momento già autorizzata dal Comune di Magliano e andrebbe rinnovata.
- 5.- <u>Magazzini (ex granaio)</u>: data la vicinanza all'Aurelia ed il suo accesso indipendente, l'edificio degli ex magazzini potra' assumere una funzione prettamente commerciale (accoglienza e ristorazione, presentazione e vendita di prodotti tipici della zona, attivita' culturali, ricreative e/o sportive, spazi espositivi, colonnine ricariche green, ecc.). In questo modo, lo sviluppo del Collecchio potrà avere un concreto effetto positivo sull'intera area. Il nuovo Piano del Parco dovrebbe contenere una specifica previsione in questo senso;
- 6.- Ex scuola: già di proprietà del Comune e del Parco, si trova di fronte ai Magazzini e dovrà finalmente assumere il ruolo di ufficio dei due Enti di promozione del territorio e del Parco, almeno nei fine settimana e nel periodo estivo. In questa prospettiva, dovrà essere previsto un adeguato parcheggio, che oggi non esiste.

Queste sono le prescrizioni che si auspica potranno trovare posto nel nuovo Piano del Parco, in particolare per quanto concerne i punti 3, 4, 5. Le indicazioni sui punti 1 e 2 rappresenteranno delle prescrizioni di carattere generale, che dovranno trovare nei progetti di ammodernamento dell'Aurelia attuazione concreta.

Ci si riserva di presentare un progetto concreto (con rendering) non appena sarà noto il progetto di ammodernamento dell'Aurelia. Sarà l'occasione per sviluppare una concreta collaborazione fra Comune di Magliano, Parco della Maremma, privati, e ANAS per quanto concerne il progetto di ammodernamento dell'Aurelia, volta a salvaguardare il nucleo della Fattoria del Collecchio e l'area circostante.



Zimbra

Contributo per nuovo piano integrato Parco della Maremma

Da: Walter Pastorello <wal.pasto@yahoo.com>

mar, 04 gen 2022, 13:35

Oggetto: Contributo per nuovo piano integrato Parco della

Maremma

A: garante@regione.toscana.it

Buongiorno,

innanzitutto ci presentiamo: siamo un'azienda agricola biologica operante all'interno del Parco della Maremma, produciamo principalmente orticole e olio extravergine di oliva. I nostri terreni sono ubicati in località Vacchereccia, a ridosso delle sbarre di ingresso per Marina di Alberese.

Siamo a scriverLe la presente comunicazione come contributo al nuovo piano integrato del Parco

Il nostro territorio risulta essere meta molto frequentata dal turismo nazionale e internazionale per le sue caratteristiche naturali e per la naturalezza che tutti noi abbiamo contribuito a mantenere nel tempo, a partire dai nostri nonni che si insediarono in questo territorio (allora angusto e paludoso) quando erano ancora ragazzi, nelle prime decadi del novecento, per eseguire le opere di bonifica di questo che oggi è un territorio meraviglioso.

Oggi complice anche la situazione pandemica che affligge la nostra nazione e il mondo intero, le difficoltà a viaggiare attraverso i paesi, sta riportando alla luce il valore del turismo nazionale all'interno dei confini del nostro paese.

Sempre maggiore è la ricerca di luoghi "isolati" e/o di spazi aperti, non necessariamente affollati e quanto più possibile a contatto con la natura.

A fronte di tutto questo, la nostra idea è quella di offrire la possibilità di ottenere tutte queste particolarità, in un'unica soluzione innovativa di ospitalità per i turisti che scelgono di frequentare il nostro territorio e la Maremma tutta, nel totale rispetto delle bellezze naturali nel quale siamo inseriti e in piena sintonia con l'ecosistema esistente. Questa soluzione è La Casa Sull'Albero.

Queste strutture totalmente ecologiche e realizzate con materiali naturali possono offrire molteplici soluzioni cui vorremmo dare disponibilità, dall'ospitalità dei turisti a postazioni di studio e ricerca della fauna locale da parte di ricercatori e studiosi.

Approfitto di questa comunicazione per inoltrarLe alcuni esempi, sia normativi che tecnici, relativi a questa concezione di strutture realizzate sul territorio nazionale.

Siamo certi che tale soluzione sarebbe molto gradita dai frequentatori di questo territorio, dando un'ulteriore marcia in più in termini di qualità dei servizi ricettivi agrituristici del nostro Parco.

RingraziandoLa per l'attenzione e per il tempo dedicatoci, rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.

Certi di una vostra favorevole opinione in merito, cogliamo l'occasione per porLe i nostri più cordiali saluti.

Walter e Elisabetta Pastorello

Az. Agr. Pastorello Walter Loc. Alberese Strada del Mare, 47 58100 Grosseto. 26/10/22, 22:41 Zimbra

===

Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.

===

- Allegato_ATTUAZIONE Art. 8 bis Legge Prov. TRENTO 2012.pdf
- Legge 4 Ottobre 2012 N. 19 Provincia Autonoma di Trento.pdf 264 KB
- legge provincia di Trento_Estratto LP n.12.pdf

Allegato parte integrante Regolamento di esecuzione

REGOLAMENTO

concernente

"Disciplina delle case sugli alberi nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva" e modificazioni ad altre disposizioni regolamentari in materia di ricettività e agriturismo

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012, la realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione, di seguito denominati "case sugli alberi".

Art. 2 Definizione

- 1. Le case sugli alberi sono unità abitative della struttura ricettiva destinate ad integrare l'offerta turistica mediante forme di ospitalità a stretto contatto con la natura.
- 2. Le case sugli alberi sono dotate di una struttura statica autonoma realizzata in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto.

Art. 3 Inserimento nelle strutture turistiche ricettive

- 1. La realizzazione di case sugli alberi è consentita:
- a) negli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;
- b) negli esercizi extralberghieri previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere a), b), e) ed f), ad esclusione delle case vacanze gruppi, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;
- c) nelle strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale sui campeggi 2012;
- d) nei rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993;
- e) nell'ambito delle attività agrituristiche previste dall'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001.

Capo II Disciplina urbanistico-edilizia e ambientale

Art. 4 Criteri localizzativi

- 1. L'allestimento di case sugli alberi è consentito nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli e dei criteri di seguito indicati:
- a) collocazione delle case sugli alberi in contesti alberati prossimi alle aree urbanizzate o dotate di opere di infrastrutturazione, per evitare fenomeni di frammentazione dei paesaggi aperti o boscati e di riduzione della loro funzionalità ecosistemica e per evitare interventi di urbanizzazione diffusa;
- compatibilità dell'allestimento di case sugli alberi con le caratteristiche delle alberature; a tal fine il progetto di intervento è corredato da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, certificante "lo stato di buona salute vegetativa" della vegetazione dell'area interessata;
- c) integrazione nella vegetazione esistente attraverso interventi edilizi estensivi che ricerchino il migliore inserimento rispetto alla morfologia e al soprassuolo del contesto naturale di riferimento, assicurando la maggiore permeabilità possibile del terreno.

Art. 5 Titolo edilizio

1. La realizzazione di case sugli alberi è soggetta a permesso di costruire ai sensi della normativa provinciale vigente in materia urbanistica.

Art. 6 Parametri strutturali

- 1. La casa sugli alberi è realizzata su un unico livello ad una altezza minima ponderale di 2,5 metri, calcolata dal suolo all'estradosso del pavimento; nella parte sottostante la superficie della casa non sono ammessi volumi interrati, tamponamenti o riempimenti.
- 2. Le case sugli alberi sono realizzate ad una distanza minima di otto metri l'una dall'altra; è consentita la realizzazione di non più di due unità abitative contigue se la superficie utile complessiva delle due unità è comunque inferiore a quella prevista dall'articolo 7, comma 2.
- 3. Le case sugli alberi sono costruite con l'impiego di materiale naturale, con elementi modulari e facilmente smontabili, per assicurare la reversibilità dell'intervento; non è ammesso l'utilizzo di materiali imitativi del legno, di materiali plastici o simili.
- 4. La struttura portante, che deve risultare staticamente autonoma rispetto all'alberatura esistente, è articolata su pilotis dimensionati secondo il criterio di massima snellezza. Le fondazioni sono ridotte al minimo e ricoperte con terreno

RIFERIMENTO: 2015-S039-00305

vegetale, se richiedono puntuali elementi cementizi. L'area d'intervento non può essere impermeabilizzata.

5. I percorsi pedonali di accesso alle case sugli alberi sono sistemati con materiali drenanti. L'accesso alla casa sull'albero è realizzato con modalità che consentano un sicuro esodo degli occupanti.

Art. 7 Parametri dimensionali

- 1. La casa sugli alberi è un'unità abitativa costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo. Non è consentita la realizzazione di locali o di vani adibiti a cucina.
- 2. La superficie utile complessiva della casa sugli alberi non deve essere superiore a 30 metri quadrati compreso il bagno privato completo. La casa sugli alberi ad uno o due posti letto deve avere una superficie minima utile di 12 metri quadrati compreso il bagno privato completo; tale superficie minima utile è aumentata, rispetto alla misura di 12 metri quadrati, di:
- a) 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto fino ad un massimo di 2 posti letto;
- b) 4 o 8 metri quadrati se all'interno dell'unità abitativa è ricavato rispettivamente un vano o un locale soggiorno.
- 3. Il bagno privato completo deve avere una superficie minima utile di 3 metri quadrati.
- 4. Ai fini del calcolo della superficie utile della casa sugli alberi si considera la superficie del piano calpestabile libero da ogni arredo e delimitato dalla porta, compresa la cabina-armadio; la superficie utile è misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne e costruzioni accessorie esterne quali loggiati, pergolati, tettoie e tende da sole fisse. La superficie delle costruzioni accessorie esterne non può comunque superare il 25 per cento di quella prevista dal comma 2; è fatta salva la possibilità per il piano regolatore generale di individuare una percentuale inferiore.

Art. 8 Requisiti igienico-sanitari

- 1. Le case sugli alberi sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti igienicosanitari:
- a) altezza media ponderale per i locali abitabili, misurata all'intradosso del soffitto, non inferiore a 2,20 metri; gli eventuali soppalchi interni vanno destinati a deposito e non a funzioni abitative;
- b) rapporto illuminometrico non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento di ciascun locale;
- c) rapporto di aerazione non inferiore a 8 metri cubi per posto letto.
- 2. La casa sugli alberi è dotata di idoneo impianto igienico-sanitario per lo smaltimento dei reflui nel rispetto della normativa vigente.

RIFERIMENTO: 2015-S039-00305

Art. 9

Disposizioni antincendio

1. Le case sugli alberi devono rispettare le prescrizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi in riferimento alla tipologia ricettiva nelle quali sono inserite.

Art. 10 Dotazione di parcheggi

- 1. Per la definizione delle dotazioni di posti auto connesse all'allestimento di case sugli alberi si applica la disciplina relativa alla determinazione delle dotazioni di parcheggio necessarie per le diverse strutture ricettive.
- 2. Non è ammessa la collocazione di parcheggi nella parte sottostante la superficie della casa.

Capo III Disposizioni varie

Art. 11

Dotazioni minime delle case sugli alberi

- 1. La dotazione minima delle case sugli alberi è costituita da un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente.
- 2. Il bagno privato completo deve essere fornito di almeno un lavandino, una vasca o una doccia e un wc.
- 3. Il locale o vano soggiorno deve essere fornito di poltrone o divani o sedute in misura proporzionale al numero di posti letto autorizzati nell'unità abitativa.

Art. 12 *Letto aggiunto*

1. Nelle case sugli alberi è consentita, a richiesta del turista che accompagna minori di età, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto, eventualmente anche a scomparsa.

Art. 13 Dizioni riservate

1. L'uso delle dizioni "casa sugli alberi" e "case sugli alberi" nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva è riservato alle unità abitative realizzate secondo quanto previsto da questo regolamento.

Capo IV

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n.7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")

Art. 14

Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

- 1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserita la seguente:
- "e bis) la casa sugli alberi come disciplinata dall'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 e dal suo regolamento di attuazione, costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo."

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

- 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 sono inserite le seguenti parole: ", o di un numero inferiore qualora siano costituite esclusivamente dalle case sugli alberi previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e bis)".
- 2. Dopo l'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente:

"7 ter.

Case sugli alberi negli esercizi alberghieri

- 1. Negli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale le case sugli alberi possono essere realizzate nel limite massimo del 20 per cento dei posti letto complessivi.
- 2. Negli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge provinciale le case sugli alberi possono essere realizzate nel limite massimo del 20 per cento dei posti letto complessivi e fermo restando il rispetto della quota minima del 70 per cento dei posti letto collocati in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina. Agli ospiti alloggiati nelle case sugli alberi è fornito il servizio di prima colazione.
- 3. Negli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge provinciale le case sugli alberi possono essere realizzate fino alla quota del 100 per cento dei posti letto complessivi.
- 4. Qualora tutte le unità abitative dell'esercizio alberghiero previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge provinciale siano costituite da case sugli alberi e lo

RIFERIMENTO: 2015-S039-00305

stesso assuma le caratteristiche dell'albergo garnì, il servizio di prima colazione è fornito alternativamente:

- a) nella sala prima colazione e, in relazione al livello di classifica, nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero;
- b) esclusivamente all'interno delle unità abitative dell'esercizio alberghiero;
- c) in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esterni all'esercizio alberghiero purché collocati ad una distanza non superiore a 200 metri calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi; in tal caso la gestione del servizio di prima colazione è affidata ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale.
- 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere b) e c) è consentito all'esercizio alberghiero di non dotarsi della sala prima colazione; in tal caso le sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) sono realizzate nel rispetto della superficie minima prevista dalla sezione E dell'allegata tabella A per le corrispondenti sale delle residenze turistico alberghiere. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge provinciale.
- 6. La realizzazione delle case sugli alberi è consentita negli esercizi alberghieri classificati almeno a una stella. Ai fini della classificazione degli esercizi alberghieri non è richiesta l'installazione nelle case sugli alberi dell'impianto di raffreddamento dell'aria previsto per le unità abitative dalla sezione G dell'allegata tabella A."

Art. 16

Modificazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

- 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente:
- "5 bis. Alle case sugli alberi si applicano i parametri dimensionali previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012.".

Art. 17

Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

- 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente:
- "4 bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 e dalla sezione I dell'allegata tabella A, nelle case sugli alberi sono assicurate le dotazioni previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012, un sistema di telecomunicazione con l'area di ricevimento o portineria, una linea telefonica esterna o un'idonea copertura di rete mobile e la cassetta di sicurezza. Per il bagno privato completo delle case sugli alberi rimane fermo quanto previsto dalla sezione L dell'allegata tabella A in relazione ai diversi livelli di classifica."

Art. 18

Modificazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è sostituita dalla seguente:

"a) servizi previsti dall'articolo 27, comma 3, lettere a), b), c) e d);"

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

- 1. Il comma 1 dell'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è abrogato.
- 2. Nel comma 4 dell'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 le parole: ", al suo periodo di offerta, alle relative caratteristiche" sono sostituite dalle seguenti: "e alle relative caratteristiche".

Art. 20

Inserimento dell'articolo 29 bis nel decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente:

"29 his

Case sugli alberi negli esercizi extra alberghieri

- 1. Negli esercizi extra alberghieri previsti dall'articolo 23, 24, 27 e 28, comma 1, lettera a), la realizzazione delle case sugli alberi, come disciplinate dall'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 e dal suo regolamento di attuazione, è consentita nel limite del 20 per cento dei posti letto complessivi.
- 2. Negli esercizi di affittacamere le case sugli alberi sono computate al fine del raggiungimento del limite massimo di venticinque camere previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge provinciale.
- 3. Le case sugli alberi sono collocate ad una distanza massima di 200 metri dall'edificio principale nel quale si fornisce il servizio di ricevimento degli ospiti; la distanza è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi."

Art. 21

Abrogazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è abrogato.

Capo V

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20)

Art. 22

Inserimento dell'articolo 8 bis nel decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 47-154/Leg del 2008 è inserito il seguente:

"8 bis.

Case sugli alberi nei rifugi escursionistici

- 1. Nei rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale la realizzazione delle case sugli alberi, come disciplinate dall'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 e dal suo regolamento di attuazione, è consentita nel limite del 20 per cento dei posti letto complessivi.
- 2. Le case sugli alberi sono collocate ad una distanza massima di 200 metri dall'edificio principale; la distanza è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi."

Capo VI

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto)

Art. 23

Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 sono inserite le seguenti parole: "e negli alloggi sopraelevati previsti dall'articolo 8 bis della legge provinciale, di seguito denominati "case sugli alberi"".

Art. 24

Inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 è inserito il seguente:

"11 bis

Case sugli alberi

- 1. Nelle strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3, comma 2, della legge la realizzazione delle case sugli alberi, come disciplinate dall'articolo 8 bis e dal suo regolamento di attuazione, è consentita nell'ambito dei limiti previsti per le unità abitative dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, della legge provinciale.
- 2. Le case sugli alberi possono essere realizzate anche all'esterno dell'area recintata della struttura ricettiva all'aperto purché la distanza tra l'ingresso della casa sugli alberi e l'ingresso principale o gli accessi della struttura ricettiva non superi i 200 metri calcolati misurando il percorso pedonale che li collega; in tal caso le case sugli alberi devono essere dotate di un idoneo sistema di sorveglianza.
- 3. Nei casi previsti al comma 2, se il perimetro della superficie su cui insistono le case sugli alberi è delimitato con recinzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il sistema di sorveglianza può essere assicurato in corrispondenza dell'ingresso alla superficie recintata e la distanza di 200 metri è calcolata misurando il percorso che collega il predetto ingresso con l'ingresso principale o gli accessi dell'area recintata della struttura ricettiva.
 - 4. Alle case sugli alberi si applica:
- a) quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, lettere a) e b), e comma 8, e dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale;
- b) le disposizioni riferite alle unità abitative previste dagli articoli 8, comma 1, 10, 18 e 20."

Art. 25 Modificazioni alla tabella A del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg

- 1. Alla tabella A del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la sezione A.4 è sostituita dalla seguente:

A.4	INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE					
	SERVIZIO IGIENICO COMUNE (numero massimo di persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola ivi compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4, quelle destinate ad alloggiare nelle unità abitative dotate di bagno e nelle case mobili)					
A.4.1	WC (in locali separati e distinti per sesso) dotati di carta igienica	30	25	20	18	15
A.4.2	LAVABI (in locali distinti per sesso) dotati di erogatori di sapone liquido per campeggi a 3, 4 e 5 stelle	30	25	20	18	15
A.4.3	DOCCE (in locali distinti per sesso) dotate di erogatori di sapone liquido per campeggi a 3, 4 e 5 stelle	45	40	30	25	20
A.4.4	ASCIUGACAPELLI (numero minimo di elementi per sesso per ciascun blocco servizi)	1	1	1	2	3
A.4.5	SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI (numero massimo di persone per elemento) dotato di vasca o doccia, lavabo, we e asciugacapelli	1000	1000	1000	1000	1000

RIFERIMENTO: 2015-S039-00305

A.4.6	SERVIZIO IGIENICO RISERVATO ALLA PIAZZOLA (compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4 della legge) (numero massimo di persone per bagno) dotato di vasca o doccia, lavabo, we e asciugacapelli				300	200
A.4.7	DOTAZIONI IGIENICHE RISERVATE AI BAMBINI (numero massimo di persone per elemento) (*)				300	200
A.4.8	LOCALE LAVAGGIO STOVIGLIE (compresi i lavelli stoviglie allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (n. massimo di persone per lavello stoviglie escluse quelle alloggiate nelle unità abitative quali appartamenti e bungalow e nelle case mobili)	50	40	30	25	20
A.4.9	LOCALE LAVAGGIO BIANCHERIA (compresi i lavatoi biancheria allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (in locale separato - n. massimo di persone per lavatoio biancheria. In alternativa sostituibili da lavatrice secondo la regola per cui una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività complessiva)	100	90	80	70	60
A.4.10	LAVATRICI (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300	200
A.4.11	ASCIUGABIANCHERIA (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300	300
A.4.12	STIRABIANCHERIA dotata di asse e di ferro da stiro		700	400	300	300
A.4.13	LOCALE VUOTATOIO (in vano separato con vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente - n. massimo di persone per elemento)	800	800	800	800	800
(*)	per i campeggi aventi capacità ricettiva complessiva fino a max 150 persone il requisito si intenderà assolto mediante adeguati ausili atti all'adeguamento del servizio igienico per l'utilizzo da parte dei bambini (scaletta di accesso al lavabo, adattatore per we ed asciugacapelli ad altezza bambino)					

b) la sezione A.6 è sostituita dalla seguente:

A.6	PIAZZOLE (%minime)					
A.6.1	CARATTERISTICHE E DOTAZIONI - art. 9	100	100	100	100	100
A.6.2	SUPERFICIE MINIMA =/> 100 mq.(*)				10	20
A.6.3	ALLACCIAMENTO ACQUA (*)			25	50	60
A.6.4	ALLACCIAMENTO FOGNATURA (*)			25	50	60
(*)	si prescinde da tale requisito per i campeggi accessibili solo a piedi da parte degli ospiti e attrezzabili esclusivamente con tende					

c) la sezione B.2 è sostituita dalla seguente:

B.2	PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI SPORTIVE/RICREATIVE								
	Gli elementi sotto elencati possono essere erogati come servizi accessori anche nelle pertinenze del campeggio. No punti da totalizzare con riferimento agli elementi sotto elencati messi a disposizione del turista.		10	10	10	10			
B.2.1	Campo basket/volley	2	2	1	1	1			
B,2,2	Campo bocce	2	1	1	1	1			
B.2.3	Campo minigolf	3	2	1	1	1			

B.2,4	Campo tennis	4	3	2	1	1
B.2.5	Campo skateboard/pattinaggio	3	2	2	1	1
B.2.6	Campo diverso da quelli sopra elencati (indicare)	1	1	1	1	1
B.2.7	Percorso vita	5	4	3	3	2
B.2.8	Noleggio biciclette/mountain bike	6	5	4	3	2
B.2.9	Noleggio attrezzature sportive	6	5	4	3	2
B.2.10	Noleggio barche	6	5	4	3	2
B.2.11	Noleggio diverso da quelli sopra elencati (indicare)	2	2	2	1	1
B.2.12	Piscina scoperta non riscaldata	6	5	4	3	2
B.2.13	Piscina scoperta riscaldata	8	7	6	5	3
B.2.14	Piscina per adulti coperta	8	7	6	5	3
B.2.15	Piscina per bambini coperta	8	7	6	5	3
B.2.16	Ricovero per moto/biciclette	4	3	2	1	1
B.2.17	Darsena per imbarcazioni	3	22	2	11	1
B.2.18	Solarium	2	2	2	1	1
B.2.19	Attrezzatura a disposizione del solarium	1				
B.2.20	Barbecue fisso	3	2	2	1	1
B.2.21	Locale pulizia animali (cani, ecc.)	5	4	4	3	2
B.2.22	Parco giochi animali (cani, ecc.)	4	3	3	2	1
B.2.23	Area deiezione animali dotata di sacchetti	4	3	3	2	1
	Servizi per il benessere e per la cura della persona (sauna, bagno turco, estetista,			•	-	
B.2.24	parrucchiera, ecc da considerarsi singolarmente)	3	2	2	1	1
B.2.25	Palestra (interna o esterna)	5	4	3	3	2
B.2.26	Tennis tavolo/Ping pong	2	2	2	1	1
B.2.27	Biliardo	2	2	2	1	1
B.2.28	Servizio bus navetta	5	4	2	1	1
B.2.29	Servizio transfer su richiesta del cliente	5	4	2	1	1
N.B.	Tali parametri sono considerabili al fine dell'attribuzione del punteggio anche se non di proprietà, purché posti nel raggio di 500 mt. dall'ingresso del campeggio, di pubblico accesso e gratuiti					

Art. 26 Modificazioni alla tabella C del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg

1. Nella tabella C, la sezione B.2 è sostituita dalla seguente:

B.2	PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI SPORTIVE/RICREATIVE							
	Gli elementi sotto elencati possono essere erogati come servizi accessori anche nelle pertinenze del c.p.v. N° punti da totalizzare con riferimento agli elementi sotto elencati messi a disposizione del turista.		10	10	10			
B.2.1	Campo basket/volley	2	2	1	1			
B.2.2	Campo bocce	2	1	1	1			
B.2.3	Campo minigolf	3	2	1	1			
B.2.4	Campo tennis	4	3	2	1			
B.2.5	Campo skateboard/pattinaggio	3	2	2	1			
B.2.6	Campo diverso da quelli sopra elencati (indicare)	1	1	1	1			
B.2.7	Percorso vita	5	4	3	3			
B.2.8	Noleggio biciclette/mountain bike	6	5	4	3			

RIFERIMENTO: 2015-S039-00305

B.2.9	Noleggio attrezzature sportive	6	5	4	3
B.2.10	Noleggio barche	6	5	4	3
B.2.11	Noleggio diverso da quelli sopra elencati (indicare)	2	2	2	1
B.2.12	Piscina scoperta non riscaldata	6	5	4	3
B.2.13	Piscina scoperta riscaldata	8	7	6	5
B.2.14	Piscina per adulti coperta	8	7	6	5
B.2.15	Piscina per bambini coperta	8	7	6	5
B.2.16	Ricovero per moto/biciclette (*)	4	3	2	
B.2.17	Darsena per imbarcazioni	3	2	2	1
B.2.18	Solarium	2	2	2	1
B.2.19	Attrezzatura a disposizione del solarium	1			
B.2.20	Barbecue fisso	3	2	2	1
B.2.21	Locale pulizia animali (cani, ecc.)	5	4	4	3
B.2.22	Parco giochi animali (cani, ecc.)	4	3	3	2
B.2.23	Area deiezione animali dotata di sacchetti	4	3	3	2
B.2.24	Servizi per il benessere e per la cura della persona (sauna, bagno turco, estetista, parrucchiera, ecc da considerarsi singolarmente)	3	2	2	1
B.2.25	Palestra (interna o esterna)	5	4	3	3
B.2.26	Tennis tavolo/Ping pong	2	2	2	1
B.2.27	Biliardo	2	2	2	1
B.2.28	Servizio bus navetta (*)	5	4	2	
B.2.29	Servizio transfer su richiesta del cliente (*)	5	4	2	
(*)	parametro obbligatorio per i c.p.v. classificati a 4 stelle				
N.B.	Tali parametri sono considerabili al fine dell'attribuzione del punteggio anche se non di proprietà, purché posti nel raggio di 500 mt. dall'ingresso del campeggio, di pubblico accesso e gratuiti				

Capo VII

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 2003, n. 5-126/Leg - Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori)

Art. 27

Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 2003, n. 5-126/Leg

- 1. Dopo il numero 4 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è inserito il seguente:
- "4 bis. casa sugli alberi come disciplinata dall'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 e dal suo regolamento di attuazione, costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo."

Art. 28

Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 2003, n. 5-126/Leg

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 dopo le parole: "quindici stanze" sono inserite le seguenti: ", tre case sugli alberi".

Art. 29

Inserimento dell'articolo 12 bis nel decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 2003, n. 5-126/Leg

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è inserito il seguente:

"12 bis

Case sugli alberi

- 1. Alle case sugli alberi si applicano i parametri, le dotazioni e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012.
- 2. Le case sugli alberi sono realizzate nell'ambito del volume massimo previsto dall'articolo 8, comma 3."

Capo VIII Disposizioni finali

Art. 30 Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, la dotazione minima di parcheggi per le case sugli alberi è stabilità nella misura di un posto auto per ogni unità abitativa.

RIFERIMENTO: 2015-S039-00305

LEGGE PROVINCIALE SUI CAMPEGGI 2012

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi

(b.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità*

- 1. La Provincia disciplina la ricezione turistica all'aperto e ne favorisce lo sviluppo, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio, ai fini della valorizzazione turistica e della fruizione del patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale del Trentino.
- 2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sui campeggi 2012".

Capo II Strutture ricettive all'aperto

Art. 2 Definizioni

- 1. Per i fini di questa legge s'intende per:
- a) "equipaggio": persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;
- b) "piazzola": la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l'equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonché gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;
- c) "struttura accessoria": struttura del turista da accostare al mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan, case mobili o ulteriori allestimenti messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;
- e) "struttura fissa di appoggio": struttura rigida messa a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, destinata stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- f) "unità abitative": camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione:
- g) "mezzo mobile di soggiorno": caravan o roulotte e autocaravan di proprietà del turista;
- h) "servizi accessori": servizi aggiuntivi forniti nella struttura ricettiva all'aperto, volti esclusivamente a migliorare la qualità dell'offerta turistica proposta, individuati dal

- regolamento di esecuzione; non sono in ogni caso considerati servizi accessori ai fini di questa legge gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) "comunità": le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o i comuni appartenenti al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della medesima legge.

Art. 3 Ricettività turistica all'aperto

- 1. Sono strutture ricettive all'aperto gli esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti, posti in aree recintate e costantemente controllate da idonei sistemi di sorveglianza.
 - 2. Le strutture ricettive all'aperto si dividono nelle seguenti tipologie:
- a) campeggio;
- b) campeggio-villaggio.
- 3. La scelta di destinare l'area a struttura ricettiva all'aperto è riservata al piano regolatore generale del comune. Se il piano regolatore generale del comune non individua la tipologia della struttura ricettiva all'aperto, la scelta è rimessa al titolare o al gestore della struttura.
- 4. A supporto del turismo itinerante con autocaravan, nel territorio provinciale sono inoltre realizzate aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan.

Art. 4 Campeggio

- 1. Il campeggio è una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.
- 2. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 60 per cento della capacità ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.
- 3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo del 40 per cento della capacità ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.
- 4. La capacità ricettiva riferita agli allestimenti mobili e alle strutture accessorie previsti dal comma 3 non può superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.
- 5. Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.
 - 6. Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi:
- a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
- b) cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;

- c) bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.
- 7. La superficie delle camere, junior suite e suite è calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
- 8. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.
- 9. Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non è consentito nelle aree di protezione dei laghi.

Art. 5 Campeggio-villaggio

- 1. Il campeggio-villaggio è la struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima del 40 per cento della capacità ricettiva complessiva, di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse di appoggio o con allestimenti mobili; le case mobili non possono superare comunque il 30 per cento della capacità ricettiva massima dichiarata. Nel campeggio-villaggio, inoltre, sono assicurati ai turisti la prestazione del servizio di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.
- 2. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presente in piazzola è rimosso.
- 3. Al campeggio-villaggio si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Non è comunque consentito attrezzare le piazzole con strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno.

Art. 6 Pertinenze

- 1. Possono far parte del campeggio e del campeggio-villaggio anche aree e immobili destinati a pertinenze non direttamente collegati con l'ingresso principale e posti nell'immediata prossimità degli stessi, purché adibiti all'erogazione dei servizi accessori previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h).
- 2. Per i fini del comma 1, il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra il campeggio e il campeggio-villaggio e le pertinenze nonché le modalità per la sua misurazione.

Art. 7 Divieto di campeggio

1. È vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto

disposto dalla normativa provinciale in materia di agriturismo, a eccezione dei seguenti casi:

- a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità;
- b) insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell'area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione, con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.

Art. 8 Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan

- 1. Tenuto conto dell'opportunità di assicurare un adeguato livello di servizio per gli autocaravan in transito, la comunità promuove, ove necessario, la realizzazione delle aree di servizio per autocaravan, denominate camper service, dove non è consentita la sosta, dotate di erogatori di acqua potabile, sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico-sanitari atti allo scarico delle acque reflue nere e grigie. Il piano regolatore generale del comune individua le zonizzazioni urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione da parte dei comuni di tali zonizzazioni urbanistiche.
- 2. Le aree camper service sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati. La normativa provinciale in materia di incentivazione delle attività economiche prevede specifici interventi per il sostegno degli investimenti realizzati dai privati.
- 3. Il piano regolatore generale del comune individua le aree di sosta attrezzate per autocaravan dotate almeno degli stessi servizi delle aree camper service, dove è consentita la sosta per un periodo non eccedente le quarantotto ore. In occasione di eventi di rilevante interesse turistico i comuni possono stabilire deroghe a questo limite per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro ore. I comuni possono inoltre stabilire deroghe al predetto limite temporale consentendo che la sosta sia protratta fino a un massimo di trecentosessanta ore nelle aree di sosta attrezzate poste nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie e ospedaliere, ivi compresi gli stabilimenti termali, tenuto conto della disponibilità sul territorio di strutture ricettive all'aperto.
- 4. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati.
- 5. La gestione delle aree di sosta attrezzate per autocaravan, da parte di soggetti privati che non sia attività integrativa di altra attività economica svolta in via prevalente dal medesimo gestore, è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13, ove applicabili, e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14.
- 6. Lo stazionamento nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan eccedente le quarantotto ore costituisce violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7 e configura la fattispecie di esercizio di campeggio abusivo da parte del turista ai sensi del medesimo articolo e la fattispecie di esercizio di campeggio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività da parte del gestore dell'area di sosta.
 - 7. Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan deve essere garantito il controllo

costante con idonei impianti di videosorveglianza.

- 8. Gli organi di vigilanza previsti dall'articolo 20 provvedono a effettuare controlli periodici sul rispetto di quanto previsto da questo articolo.
- 9. Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell'atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell'affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia questo comma costituisce un obbligo.

Art. 8 bis

Realizzazione di alloggi sopraelevati nell'ambito dell'offerta turistica

- 1. La realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione è ammessa nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 2, nell'ambito dell'offerta ricettiva delle strutture turistiche disciplinata da questa legge e dalle leggi provinciali in materia di ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di rifugi escursionistici e di agriturismo. Resta fermo il rispetto della disciplina urbanistica e della normativa vigente in materia di sicurezza.
- 1 bis. L'allestimento degli alloggi previsti dal comma 1 è consentito solo nell'ambito della categoria funzionale e della destinazione di zona corrispondenti a quelle in cui, in base alla normativa vigente, possono essere collocate le strutture ricettive in cui gli alloggi sono inseriti.
- 2. Al fine di garantire un'offerta turistica qualificata, la Giunta provinciale adotta un regolamento che, attraverso la modifica dei regolamenti di attuazione delle leggi provinciali in materia di ricettività turistica, definisce previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e anche in deroga alle caratteristiche delle strutture ricettive definite dalla legislazione provinciale:
- a) i casi in cui è ammessa la realizzazione di alloggi sopraelevati nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva alberghiera ed extra alberghiera, di campeggi, di rifugi escursionistici e di agriturismo;
- b) i parametri strutturali e dimensionali degli alloggi previsti dal comma 1;
- c) le modalità di integrazione degli alloggi previsti dal comma 1 con le strutture ricettive previste dalla normativa provinciale, fermo restando che tali alloggi possono essere realizzati solo in presenza di un immobile che offre i servizi centralizzati;
- d) le modalità di verifica della conformità a quanto previsto dalle lettere b) e c), ai fini del rilascio del titolo edilizio;
- e) ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questa legge (1).

Capo III Disciplina urbanistico-edilizia

Art. 9 Disposizioni in materia urbanistica

- 1. Ai fini del coordinamento di questa legge con le norme di carattere edilizio, il rilascio della concessione edilizia o la realizzazione di interventi all'interno dei campeggi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati all'ottenimento del visto di corrispondenza previsto dall'articolo 10.
 - 2. L'allestimento di un campeggio e di un campeggio-villaggio è ammesso solo se

espressamente previsto dagli strumenti urbanistici. L'allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio se questo è richiesto dalla normativa urbanistica; il titolo edilizio non può essere ottenuto se il progetto non rispetta i parametri strutturali minimi previsti per il livello di classificazione a una stella.

- 3. Il piano regolatore generale definisce i criteri per la localizzazione e per il dimensionamento delle strutture edilizie permanenti presenti nell'area destinata a campeggio o a campeggio-villaggio, per garantire il loro corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico. Sulla base degli stessi criteri il piano regolatore generale definisce i parametri edilizi delle strutture permanenti.
- 4. Per i fini della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), allegato B, articolo 22, comma 5, nelle aree di protezione dei laghi s'intendono interventi di riqualificazione funzionale del campeggio e del campeggio-villaggio quelli che comportano l'aumento del suo livello di classificazione di almeno una stella.

Art. 10 Visto di corrispondenza

1. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato e costituisce presupposto per l'ottenimento del titolo edilizio ai sensi dell'articolo 9. Il visto ha come oggetto la verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione.

Art. 11 Allestimenti mobili

- 1. Il campeggio e il campeggio-villaggio possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, incluse strutture edilizie leggere comunque denominate non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o a strutture o a manufatti a carattere residenziale. Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole.
- 2. Gli allestimenti mobili sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.
- 3. L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva nel rispetto dei limiti stabiliti da questa legge e dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.
- 4. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, possono essere collocati nella struttura ricettiva solo allestimenti mobili coerenti con le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale; con la medesima deliberazione sono stabiliti i limiti al dimensionamento degli eventuali allestimenti mobili diversi da quelli destinati a ospitare i turisti. In caso di mancato rispetto delle predette caratteristiche, gli allestimenti mobili si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica (²).
 - 5. La segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 e la relativa

documentazione allegata riportano il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili e la loro collocazione nella struttura ricettiva nonché le case mobili effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva medesima; inoltre contengono la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4. Ogni nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'articolo 12 corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4.

Capo IV Disciplina dell'attività

Art. 12 Classificazione

- 1. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria, precede ed è presupposto per l'esercizio dell'attività.
- 2. La classificazione consiste in una dichiarazione di autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore della struttura attesta la denominazione della struttura, gli elementi necessari per la classificazione, come definiti nel regolamento di esecuzione, il livello di classificazione e la tipologia da assegnare alla struttura.
- 3. In relazione ai requisiti posseduti le strutture ricettive all'aperto sono classificate in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per i diversi livelli di classificazione. Il regolamento può prevedere i casi e le modalità con cui è possibile derogare a questi parametri in relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale.
- 4. Prima di procedere alla dichiarazione di autoclassificazione per una struttura ricettiva a cinque stelle l'interessato può chiedere un parere preventivo alla commissione qualità prevista dall'articolo 15.
- 5. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata sia per i nuovi esercizi sia per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia.
- 6. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14. La comunità trasmette copia della dichiarazione di autoclassificazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
- 7. La variazione o la perdita di uno o più degli elementi necessari per la classificazione comporta, per il titolare o il gestore della struttura, l'obbligo di sostituire la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione.
- 8. Il livello di classificazione che risulta dalla dichiarazione di autoclassificazione è modificato d'ufficio dalla struttura provinciale competente in materia di turismo se viene accertata in qualunque momento l'errata compilazione dell'autoclassificazione o la non corrispondenza tra gli elementi di classificazione autoattribuita e quelli previsti ai sensi di questa legge. Il livello di classificazione è revocato d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza di uno dei requisiti minimi per la classificazione a una stella. La modifica o la revoca è disposta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato, ed è comunicata alla comunità.

Art. 13 Requisiti per l'esercizio dell'attività

- 1. I requisiti per l'esercizio dell'attività sono:
- a) il possesso da parte del richiedente, titolare o gestore della struttura ricettiva, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo volta a volta vigente, e dalla normativa in materia di antimafia;
- b) la disponibilità completa ed esclusiva della struttura ricettiva;
- c) la classificazione della struttura ricettiva;
- d) il possesso del titolo edilizio;
- e) il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine agli allestimenti antincendio e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività alla struttura provinciale competente in materia di antincendi e protezione civile, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- f) il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine alla conformità alla normativa vigente degli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva;
- g) la stipula di una polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti.

Art. 14 Esercizio dell'attività

- 1. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture ricettive all'aperto è subordinato alla presentazione alla comunità della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.
- 2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività, le sue modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla segnalazione (³).
- 3. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consente lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di strumenti informatici, cartoline e francobolli ai turisti ospiti della struttura, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi di settore e la conformità dei locali alle norme edilizie, ambientali, sanitarie, di prevenzione dagli incendi, di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro, e alle norme in materia di beni culturali. Questi servizi possono anche essere aperti al pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore in materia; in tal caso, fermo restando il requisito della sorvegliabilità dei locali eventualmente richiesto dalle leggi di settore, il percorso di accesso a essi dev'essere opportunamente segnalato e individuato nella relativa documentazione.

Art. 15 Commissione qualità

1. La Provincia assicura il controllo dei livelli qualitativi minimi delle prestazioni erogate da ciascuna struttura ricettiva all'aperto in relazione al livello di classificazione posseduto.

- 2. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell'ambito di ciascun livello di classificazione la prestazione di un adeguato standard qualitativo dell'offerta, la Provincia può ridurre di un livello la classificazione posseduta dalla struttura ricettiva all'aperto che, pur rispettando i requisiti minimi e la classificazione, non raggiunge questi standard qualitativi. A tal fine la Provincia nomina una commissione formata da un componente designato dalla Provincia, da un componente designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un componente esterno esperto in materia di ricettività turistica all'aperto, individuato di comune accordo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia. Se le designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, la Provincia nomina i componenti prescindendone.
- 3. La commissione dura in carica cinque anni ed effettua i controlli previsti dal comma 1 in presenza di segnalazioni da parte di utenti o di organismi competenti che evidenziano deficienze qualitative del servizio e delle prestazioni erogate. Se la commissione, sentito il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto, ritiene che il servizio fornito non sia compatibile con i livelli qualitativi minimi relativi al livello di classificazione posseduto, invita il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro un congruo termine. Decorso questo termine, se la struttura ricettiva all'aperto non si è adeguata, la commissione ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente che provvede a ridurre di un livello la classificazione posseduta. Non è in ogni caso possibile revocare la classificazione in presenza dei requisiti minimi per il mantenimento del livello di classificazione a una stella. Gli standard qualitativi sono adottati e resi pubblici dalla commissione.

Art. 16 Obblighi del titolare e del gestore

- 1. Il titolare e il gestore sono responsabili dell'osservanza di questa legge nelle strutture ricettive all'aperto.
- 2. La vita interna di ogni struttura è organizzata e disciplinata da un apposito regolamento.
 - 3. Il gestore assicura una custodia continua durante il periodo di apertura.

Art. 17 Periodi di esercizio

- 1. L'esercizio dell'attività di campeggio e di campeggio-villaggio è annuale. Nell'arco dell'anno è comunque garantito il periodo di apertura della struttura per un periodo minimo di guattro mesi.
- 2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto comunica il periodo di apertura dell'esercizio alla comunità.
- 3. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione alla comunità, è consentita al titolare o al gestore del campeggio e del campeggio-villaggio l'attivazione di spazi adibiti alla sosta di autocaravan, nel rispetto di guanto disposto dall'articolo 8.

Art. 18 omissis (⁴)

Art. 19 Obbligo di esposizione al pubblico

- 1. All'ingresso della struttura ricettiva all'aperto il titolare o il gestore espone, in luogo visibile, l'insegna con la denominazione, la tipologia e la classificazione simboleggiata dal numero delle stelle assegnate e i periodi di apertura.
 - 2. All'interno del locale di ricezione sono esposti al pubblico:
- a) la segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva all'aperto;
- b) omissis (5)
- c) la planimetria generale e il regolamento interno della struttura.

Capo V Controlli e sanzioni amministrative

Art. 20 Vigilanza

- 1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto di questa legge, del regolamento di esecuzione e dei loro provvedimenti attuativi sono esercitate dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di turismo e dai dipendenti delle comunità, specificamente autorizzati dall'ente di appartenenza, nonché dalla polizia locale.
- 2. Per l'esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti della Provincia e delle comunità, muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, e la polizia locale hanno libero accesso alle strutture ricettive all'aperto.
- 3. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 21 Sanzioni

- 1. Le violazioni alle disposizioni di questa legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro in caso di esercizio di campeggio e campeggio-villaggio senza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 e senza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14; inoltre l'autorità competente all'irrogazione della sanzione ordina l'immediata chiusura dell'attività;
- b) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- c) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi mobili di soggiorno;
- d) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione;
- e) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dall'articolo 16;
- f) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di violazione dell'obbligo di apertura previsto dall'articolo 17;
- g) omissis
- h) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione dell'obbligo di esposizione al pubblico previsto dall'articolo 19; la stessa sanzione si applica in caso

- di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai sensi del medesimo articolo;
- i) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7;
- j) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di messa a disposizione del turista delle piazzole, delle strutture fisse di appoggio, delle unità abitative e degli allestimenti mobili per un periodo superiore a dodici mesi; il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro se il periodo di locazione è superiore a tre anni; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- k) il pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale, dei requisiti e delle caratteristiche previsti per la struttura accessoria da accostare al mezzo mobile di soggiorno;
- il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dell'obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5, comma 2; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o il gestore dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- m) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione degli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 24, comma 3, e dall'articolo 25, comma 5.
- 2. In caso di violazione di disposizioni di questa legge diverse da quelle del comma 1 o delle norme dei regolamenti previsti dagli articoli 8 bis e 22 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.
- 3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione spetta alla comunità, a eccezione delle sanzioni disposte in materia di classificazione per le quali l'emissione spetta alla Provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio dell'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione (⁶).

Capo VI Disposizioni finali

Art. 22 Regolamento di esecuzione

- 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale adotta il suo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
 - 2. Il regolamento di esecuzione prevede, tra l'altro:
- a) la specificazione delle caratteristiche minime del campeggio e del campeggio-villaggio, comprese quelle dell'alloggio del gestore, degli allestimenti e delle dotazioni del campeggio e del campeggio-villaggio medesimo e le modalità di calcolo delle superfici;
- b) le caratteristiche tecniche, tipologiche e di collocazione delle strutture accessorie per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale e paesaggistico;
- c) la specificazione delle caratteristiche delle aree di servizio e delle aree di sosta attrezzate per autocaravan;

- d) l'attuazione della disciplina della classificazione e le relative ed eventuali norme transitorie;
- e) le ulteriori disposizioni necessarie a specificare e attuare questa legge;
- f) le eventuali norme transitorie ulteriori a quelle previste da questa legge (7).

Art. 23 Disposizioni transitorie

- 1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo capo, le disposizioni di questa legge si applicano dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi), ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge, e il suo regolamento di esecuzione.
- 2. Restano valide le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le dichiarazioni di autoclassificazione presentate dai titolari o dai gestori dei campeggi e dei campeggi parco per vacanze sulla base della normativa previgente.
- 3. I campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti e classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 conservano il livello di classificazione attribuibile in base alla normativa previgente anche se non dispongono dei parametri di classificazione previsti dall'articolo 12, comma 3. I campeggi sono riclassificati d'ufficio se, entro tre anni dalla predetta data, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti dall'articolo 12, comma 3, per il livello posseduto; queste strutture sono tenute all'immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate. I campeggi parco per vacanze sono riclassificati d'ufficio se, entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti da una specifica tabella allegata al regolamento di esecuzione; queste strutture sono tenute all'immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate.
- 4. Ferme restando le disposizioni vigenti, i campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge che non dispongono di bagni per disabili come definiti dalla tabella A, sezione C, del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto), si dotano di essi entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
- 5. Ferme restando le disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dal comma 4, al campeggio e al campeggio parco per vacanze esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 è consentito mantenere le strutture fisse di appoggio, gli allestimenti stabili e gli allestimenti mobili esistenti anche con caratteristiche non conformi alle previsioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione.
- 6. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale sui campeggi restano validi fino alla scadenza della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, se queste ultime sono state rilasciate prima della data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1.
- 7. Per tutte le violazioni in materia di campeggi accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge rimangono applicabili le sanzioni previste dalla legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge.
- 8. Le funzioni spettanti alle comunità ai sensi di questa legge sono esercitate a decorrere dalla data prevista dal decreto di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo

- 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino a tale data queste funzioni continuano a essere esercitate dalla Provincia. Fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni alle comunità continuano ad applicarsi gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 1, della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge.
- 9. Le aree di sosta operanti alla data di entrata in vigore di questa legge proseguono l'attività, ancorché non siano previste dagli strumenti urbanistici, fino all'adeguamento del piano regolatore generale.

Art. 24

Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le strutture ricettive esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, già classificate come campeggio, assumono la denominazione di campeggio ai sensi dell'articolo 4 di questa legge.
- 2. I campeggi già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro la stessa data, ai sensi di quanto previsto per i campeggi dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, fermo restando quanto previsto da questo comma, è vietato realizzare o incrementare le strutture e gli allestimenti oltre le percentuali previste da questa legge.
- 3. I campeggi che, alla data di entrata in vigore di questa legge, dispongono di strutture accessorie accostate al mezzo mobile di soggiorno, hanno l'obbligo, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, di adeguarsi ai requisiti e alle caratteristiche previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-11/Leg del 2002. L'obbligo di adeguamento è immediato in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio.
- 4. I campeggi già classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, possono classificarsi campeggio-villaggio solo se rivestono tutte le caratteristiche previste da questa legge. In deroga a ciò, per le segnalazioni di inizio attività presentate entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva massima; questa percentuale s'intende compresa nella percentuale massima prevista dall'articolo 4, comma 3.
- 5. Quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, non si applica per le case mobili già presenti nei campeggi alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1.

Art. 25

Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze

- 1. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge già classificate come campeggio parco per vacanze continuano a mantenere questa denominazione.
- 2. I campeggi parco per vacanze già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiarazioni di

autoclassificazione presentate entro tale data, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi. I predetti campeggi possono in ogni caso incrementare le strutture e gli allestimenti fino alle percentuali consentite dalla previgente normativa.

- 3. I campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggi se la ricettività complessiva riferita alle strutture e agli allestimenti non superi la percentuale massima prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi, per i campeggi. In tal caso si applica l'articolo 24.
- 4. I campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggio-villaggio solo se hanno tutte le caratteristiche previste da questa legge. In deroga a ciò, per le segnalazioni di inizio attività presentate entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva massima; questa percentuale s'intende compresa nella percentuale massima prevista dall'articolo 4, comma 3.
- 5. I campeggi parco per vacanze che, alla data di entrata in vigore di questa legge, dispongono di strutture accessorie accostate al mezzo mobile di soggiorno, hanno l'obbligo, entro il termine di tre anni dalla stessa data, di adeguarsi ai requisiti e alle caratteristiche previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg del 2002. L'obbligo di adeguamento è immediato in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio parco per vacanze ai sensi del comma 3.
- 6. L'articolo 11, comma 4, non si applica per le case mobili già presenti nei campeggi alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1.

Art. 26 omissis (8)

Capo VII

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Art. 27 - Art. 35 omissis (9)

Art. 36 Disposizione transitoria

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009, come sostituito dall'articolo 34 di questa legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2, commi 6 e 7, 12 e 15, comma 1, lettera i), della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge.

Capo VIII
Disposizione finanziaria

Disposizione finanziaria

1. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 di questa legge sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 91.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale) secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

NOTE

- (1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 1 luglio 2013, n. 12 e così modificato dall'art. 132 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.
- (2) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 settembre 2013, n. 1965.
- (3) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 agosto 2013, n. 1618.
- (4) Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11.
- (5) Lettera abrogata dall'art. 14 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 14 della I.p. 23 ottobre 2014, n. 11 e dall'art. 132 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.
- (7) Per il regolamento vedi il d.p.p. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.
- (8) Quest'articolo abroga la legge provinciale sui campeggi (tranne il comma 4 dell'art. 3 e il comma 5 dell'art. 26), il capo VII della l.p. 23 agosto 1993, n. 18, l'art. 24 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, l'art. 23 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, l'art. 21 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, la l.p. 8 giugno 2007, n. 12 e l'art. 21 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.
- (9) Articoli modificativi degli articoli 3, 8, 9 e 12, abrogativi degli articoli 4, 5, 6 e 7, sostitutivi dell'art. 11 della l.p. 28 maggio 2009, n. 6; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.



 $\prod S$

LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2013, n. 12

Case sugli alberi

Realizzazione di alloggi sopraelevati. Integrazione della legge provinciale sui campeggi 2012 LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2013, n. 13

Concessioni idroelettriche e trasparenza

Misure per la trasparenza nelle concessioni idroelettriche. Integrazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4



LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2013, n. 14

Distretti produttivi


Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1 45

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2013, n. 15

Consiglio provinciale dei giovani

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)



In Karlodone

Il consigliere provinciale Mauro Delladio (Pdl), presentatore del disegno di legge 364/XIV:

"La mia proposta di legge provinciale - che è andata a colmare un vuoto legislativo ed è la prima nel suo genere in Italia - ha inteso diversificare ancor di più l'offerta turistica trentina, creando un ulteriore valore aggiunto rispetto alle già eccellenti strutture ricettive trentine quali hotel, alberghi, bed&breakfast,



-11666

campeggi, rifugi, malghe, villaggi per vacanze. Ho formulato questa proposta ben sapendo del resto che non sarà risolutiva delle problematiche attuali del mondo economico trentino.

L'introduzione nell'ordinamento provinciale di semplici e precise modifiche normative che permettano ai Comuni interessati di identificare aree per realizzare "case sugli alberi", risponde alla forte richiesta di turismo ecosostenibile presente nella società moderna. La realizzazione di queste strutture particolari, rispettose della natura e del paesaggio, permetterà la valorizzazione, tra l'altro, di quegli ambiti territoriali poveri e periferici esclusi da qualsiasi forma di sviluppo.

Nel corso degli anni si è passati da un turismo cosiddetto "di destinazione" ad un turismo "di motivazione". E l'aumento della competizione tra le diverse località turistiche richiede una diversificata offerta turistica, che metta il territorio al centro delle promozioni.

Nelle località ove sono state realizzate le prime costruzioni sugli alberi, significative sono state le ricadute finanziarie e lavorative. La curiosità, l'occasione unica di stare in un rapporto innovativo con la natura, il ritrovare sensazioni dimenticate, il godere di un ambiente ancora integro in spazi abitativi ecocompatibili, sono un perfetto connubio tra innovazione, ambiente e tradizione, capace di richiamare una particolare e qualificata clientela.

Giovani architetti, professionisti, ingegneri, artigiani, imprese attendevano da tempo questa norma, per avere un riferimento certo e poter sviluppare idee e soluzioni attinenti ai rispettivi ambiti professionali.

L'apertura mentale, che propone la nuova legge, favorisce un uso non indiscriminato del nostro bel territorio, con soluzioni che potranno comunque creare reddito, crescita e occupazione".

Cosa sono le "case sugli alberi":

si tratta di alloggi turistici sopraelevati, costruiti - per lo più in legno - tra i rami degli alberi. Dagli anni '90 in poi le case sugli alberi ricreative hanno goduto di un costante aumento di popolarità in Paesi come gli Stati Uniti d'America, il Giappone e parte dell'Europa. La loro diffusione - si legge in wikipedia.org - si deve anche alle migliorie nelle tecniche edilizie e nella sicurezza nonché al crescente interesse per le questioni ambientali e per gli stili di vita ecosostenibili. Sono anche aumentate nel tempo le aziende del settore: esistono oltre 30 imprese in Europa e negli Stati Uniti d'America, specializzate nella costruzione di treehouses di vari gradi di durabilitá e raffinatezza.

11.439.406 (+0.4%) 159 201 (+5,9 %) (41,8%)

Il Turismo in Trentinos

ZANGRAN (ANDRONA) BZ(A) National Andronal (ZNAZ)

Fonte: www.statweb.provincia.tn.it

* campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini, ostelli per la gioventù, ...

LARRIVI

PRESENZE


Avnaralus prides Enirce valencionardiscon(Abn(A)

Fonte: www.statweb.provincia.tn.it

Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fierme 358.189 San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Valle di Sole, Peio e Rabbi Valle di Sole, Peio e Rabbi Valle di Sole, Peio e Rabbi Tono di Castrozza di Sole di Sole (1) Sale di Sole, Peio e Rabbi Provincia Provincia Attoria de Castrozza di Castrozza di Castro di Castr	no tomato					
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 77.977 715.063 Valle di Fiemme 388.189 2.875.125 Valle di Fassa 800.917 4.124.789 San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino 387.320 2.212.400 Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto 149.218 Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non 208.110 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito Provincia 1.709.920 715.063 729.125 721.789 889.917 1.894.921 1.894.9			TREESTANDED CONTRACTOR OF BRIDGE STANDARD STANDA	PDD Divering Methol (suppression belonds to proceedings and procession of the contract of the		
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 77.977 715.063 Valle di Fiemme 358.189 2.875.125 Valle di Fiessa 800.917 4.124.789 San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 202.375 1.218.937 Valsugana - Tesino 387.320 2.212.400 Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 323.741 1.894.921 Rovereto 149.218 602.842 Garda trentino 707.949 3.085.515 Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 92.123 722.170 Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 471.410 3.314.378 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 5.090.186 29.872.584		-				
Valle di Fiemme 358.189 2.875.125 Valle di Fassa 800.917 4.124.789 San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 202.375 1.218.937 Valsugana - Tesino 387.320 2.212.400 Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 323.741 1.894.921 Rovereto 149.218 602.842 Garda trentino 707.949 3.085.515 Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 92.123 722.170 Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi 578.488 3.677.485 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 5.090.186 29.872.584						
Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia 800.917 4.124.789 1.218.937 1.218.937 1.218.937 1.284.921 1.894.921 1.894.921 1.894.921 1.894.921 1.894.921 1.894.921 1.894.921 1.895.515 1.722.170 1.3314.378 1.378.22 1.374 1.378 1.378.22 1.374 1.378 1.378.22 1.379.378 1.344.838 1.3677.485 1.337.822 1.344.838 1.3677.485 1.344.838 1.3677.485 1.398.378.22 1.398.378.22 1.398.378.378 1.398.378.22 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378.378 1.398.378 1						
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 202.375 1.218.937 Valsugana - Tesino 387.320 2.212.400 Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 323.741 1.894.921 Rovereto 149.218 602.842 Garda trentino 707.949 3.085.515 Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 92.123 722.170 Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 471.410 3.314.378 Valli di Sole, Peio e Rabbi 578.488 3.677.485 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 5.090.186 29.872.584		Valle di Fiemme	358.189	2.875.125		
Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto 149.218 602.842 Garda trentino 707.949 3.085.515 Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 92.123 722.170 Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi 578.488 3.677.485 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito Provincia 5.090.186 29.872.584		Valle di Fassa	800.917	4.124.789		
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto 149.218 602.842 Garda trentino 707.949 3.085.515 Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 92.123 722.170 Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 10.165 1		San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi	202.375	1.218.937		
Rovereto 149.218 602.842 Garda trentino 707.949 3.085.515 Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 92.123 722.170 Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 471.410 3.314.378 Valli di Sole, Peio e Rabbi 578.488 3.677.485 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 5.090.186 29.872.584		Valsugana - Tesino	387.320	2.212.400		
Garda trentino 707.949 3.085.515 Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 92.123 722.170 Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 471.410 3.314.378 Valli di Sole, Peio e Rabbi 578.488 3.677.485 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 5.090.186 29.872.584		Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna	323.741	1.894.921		
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 92.123 722.170 Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 471.410 3.314.378 Valli di Sole, Peio e Rabbi 578.488 3.677.485 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 5.090.186 29.872.584		Rovereto	149.218	602.842		
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 471.410 3.314.378 Valli di Sole, Peio e Rabbi 578.488 3.677.485 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 5.090.186 29.872.584		Garda trentino	707.949	3.085.515		
Valli di Sole, Peio e Rabbi 578.488 3.677.485 Valle di Non 208.110 1.337.822 Zone fuori ambito 195.437 1.444.838 Provincia 5.090.186 29.872.584		Terme di Comano - Dolomiti di Brenta	92.123	722.170		
Valle di Non Zone fuori ambito 195.437 Provincia 5.090.186 99.872.584 100,3		Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena	471.410	3.314.378		
Zone fuori ambito Provincia 195.437 1.444.838 29.872.584		Valli di Sole, Peio e Rabbi	578.488	3.677.485		d
Provincia 5.090.186 29.872.584		Valle di Non	208.110	1.337.822		
		Zone fuori ambito	195.437	1.444.838	/	
		Provincia	5.090.186	29.872.584		
			3.		ど2 の8 ^{原原}	
						_

I Comuni trentini già interessati alle case sugli alberi:

si sono già mossi da tempo i Comuni di Sagron Mis, Cles, Castelfondo, Civezzano, Baselga di Piné, Rumo. Qui - con il coinvolgimento dell'ente pubblico e di privati - sono partiti concreti progetti di costruzione. In alcuni di questi Comuni sono stati organizzati incontri, convegni e concorsi di idee per approfondire il tema.





L'îter della legge in Consiglio provinciale:

il 31 gennaio 2013 il Consiglio provinciale approvava all'unanimità la proposta di mozione con cui il consigliere di minoranza Mauro Delladio (Pdl) intendeva impegnare il governo provinciale ad approfondire la possibilità di realizzare anche in Trentino strutture abitative turistiche sopraelevate fra le fronde degli alberi. Il giorno seguente - 1 febbraio 2013 - lo stesso consigliere depositava in Consiglio il disegno di legge 364/XIV (il numero romano si riferisce alla legislatura in corso), una proposta legislativa finalizzata proprio a questo obiettivo e che va a integrare la vigente I.p. 19/2012 (legge provinciale sui campeggi). Ebbene, la Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale discuteva la propo-

sta, la correggeva con un emendamento interamente sostitutivo della versione iniziale, poi approvava il testo a maggioranza, in data 27 maggio 2013. L'ultimo atto è stato il voto del Consiglio stesso, che ha varato la legge il 20 giugno 2013 con 24 voti favorevoli, 1 contrario (Andrea Rudari del Pd) e 6 astenuti (Pd e Upt). L'aula ha anche approvato un ordine del giorno su proposta dello stesso Mauro Delladio collegato alla materia della nuova legge, un documento che impegna la Giunta ad approvare entro 60 giorni dalla promulgazione della legge il Regolamento previsto dalla stessa. La l.p. 12/2013 è entrata in vigore il 17 luglio 2013.

Il testo della legge:

LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2013, n. 12



Art. 1 Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)


1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale sui campeggì 2012, nel capo II, è inserito il seguente: "Art. 8 bis

Realizzazione di alloggi sopraelevati nell'ambito dell'offerta turistica

1. La realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione è ammessa nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 2, nell'ambito dell'offerta ricettiva delle strutture turistiche disciplinata da questa legge e dalle leggi provinciali in materia di ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di rifugi escursionistici e di agriturismo. Resta fermo il rispetto della disciplina urbanistica e della normativa vigente in materia di sicurezza.

- 2. Al fine di garantire un'offerta turistica qualificata, la Giunta provinciale adotta un regolamento che, attraverso la modifica dei regolamenti di attuazione delle leggi provinciali in materia di ricettività turistica, definisce previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e anche in deroga alle caratteristiche delle strutture ricettive definite dalla legislazione provinciale:
 - a) i casi in cui è ammessa la realizzazione di alloggi sopraelevati nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva alberghiera ed extra alberghiera, di campeggi, di rifugi escursionistici e di agriturismo;
 - b) i parametri strutturali e dimensionali degli alloggi previsti dal comma 1;
 - c) le modalità di integrazione degli alloggi previsti dal comma 1 con le strutture ricettive previste dalla normativa provinciale, fermo restando che tali alloggi possono essere realizzati solo in presenza di un immobile che offre i servizi centralizzati;
 - d) le modalità di verifica della conformità a quanto previsto dalle lettere b) e c), ai fini del rilascio del titolo edilizio;
 - e) ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questa legge."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



Segui l'îter della legge:



L'iter dei disegni di legge che stanno alla base della legge provinciale 12/2013 può essere seguito sul sito internet del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it). Nella banca dati "codice provinciale" si trova il testo della legge e verranno pubblicati anche i regolamenti attuativi oggi non ancora adottati dalla Giunta provinciale, nonchè tutte le future modifiche alla legge provinciale 12 del 2013.


Ecco anche il codice QR per un'eventuale consultazione diretta delle pagine web relative, tramite smartphone. 1300

ANDREA DI FELICE ARCHITETTO

ALLEGATI


ALLEGATO 1

ARPA-SIR (estratto del R.U.)




ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (estratto del R.U.)




ALLEGATO 3


PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-SISMICA (estratto del R.U.)




PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO (estratto del R.U.)




UNITÀ DI PAESAGGIO (estratto del R.U.)



VINCOLO PAESAGGISTICO (estratto del R.U.)



VINCOLO IDROGEOLOGICO (estratto del R.U.)



ANDREA DI FELICE ARCHITETTO

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

Provincia di Grosseto



PROPOSTA DI VARIANTE ZONE APERTE

CAMPO DI TIRO A VOLO
Zona Collecchio n. 27 – Podere POZZONE – Magliano in Toscana (GR)

RELAZIONE TECNICA

Richiedente:

ASD MAREMMA TRAP - c.f.: 92083800539

Via Svezia n. 3 – 58100 GROSSETO

Legale Rappresentante: Gargano Erminio - c.f.: GRGRMN46B19B515E

Proprietà area:

Angeli Fabio - c.f.: NGLFBA77T16G088T

Apicella Raffaella - c.f.: PCLRFL41S52C125V

Zona Collecchio n. 27 - 58051 Magliano in Toscana (GR)

Ubicazione:

Zona Collecchio n. 27 - 58051 Magliano in Toscana (GR)

Identificativi catastali:

NCT - Foglio 61 - p.lle 195 (in parte) - 196 (in parte)

Tecnico:

Arch. Andrea Di Felice

Strada Poggiale n. 5 – 58100 GROSSETO

PREMESSA

Il presente contributo per il Piano Operativo costituisce proposta di variante urbanistica per la realizzazione di un campo di tiro a volo di rilevanza nazionale, in Zona Collecchio n. 27 – Podere POZZONE, nel Comune di Magliano in Toscana (GR).

Su richiesta della ASD Maremma Trap (associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro affiliata FITAV), in accordo con la proprietà, si produce la presente documentazione tecnica che esamina in dettaglio la richiesta, i profili di compatibilità con la normativa vigente e le motivazioni legate al dimensionamento del campo di tiro.

CLASSIFICAZIONE DELL'AREA

L'area è compresa nell'Unità di Paesaggio R7.2.2 - sub-u.d.p. Poggio Aquilone (u.d.p. delle pendici di Montiano R7.2) del R.U. vigente.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

L'area, identificata al N.C.T. del Comune di Magliano in Toscana, al foglio 61, p.lle 195 (parte) e 196 (parte), risulta proprietà dei Sigg. Angeli Fabio (c.f.: NGLFBA77T16G088T) ed Apicella Raffaella (c.f.: PCLRFL41S52C125V), i quali l'hanno concessa in locazione alla ASD Maremma Trap.

VINCOLI

- Aree tutelate D.lgs. 42/2004 art. 142 lett. f): Area contigua del Parco Naturale della Maremma
- Piano di classificazione acustica: ZONA 3
- Pericolosità geologica-sismica: 2
- Pericolosità idraulica: NON PRESENTE
- Rischio idraulico: NON PRESENTE
- Vincolo idrogeologico: R.D. 3267/23

Non siamo in area boscata

Non siamo in prossimità di corsi d'acqua

(vedi ALLEGATI 1-7)

VIABILITÀ

L'area è dislocata in posizione strategica, in quanto prossima alla S.S. n. 1 Aurelia dalla quale è facilmente raggiungibile sia da nord che da sud percorrendo la S.P. n. 56 "San Donato" fino al Podere Pozzone. Da qui è possibile raggiungere il campo di tiro percorrendo la viabilità già presente all'interno dell'azienda.

DESCRIZIONE DELL'AREA

Il terreno si presenta lievemente acclive, con pendenze medio-basse. Le porzioni interessate sono dei seminativi attualmente non coltivati. Non sono presenti aree boscate e corsi d'acqua, né all'interno dell'area di tiro, né in prossimità della medesima.

LA RICHIESTA

L'esercizio dell'attività di tiro a volo, richiede una serie di locali destinati ad ospitare attività complementari e di supporto quali segreteria, sala riunioni, ristoro, spogliatoi, servizi igienici, deposito materiali, armeria, locali tecnici.

A seguito dell'analisi effettuata su strutture analoghe già esistenti in ambito regionale e nazionale, si formulano le seguenti richieste:

- edifici per attività complementari e di supporto per complessivi 500 mg di SUL;
- locali tecnici per impianti e servizi, interrati parzialmente o completamente (non computabili in termini di SUL);
- strutture leggere per la protezione delle postazioni di tiro (non computabili in termini di SUL). (vedi elaborati 03-PROGETTO e 04-PROGETTO)

VERIFICA ACUSTICA

La verifica è stata effettuata in data 25/06/2019 dal Dott. Luigi Nalesso, con prove fonometriche mirate. I risultati emersi dalle prove di sparo effettuate in loco, simulando le postazioni e le angolazioni di un ipotetico impianto di tiro (*), hanno accertato che i livelli di emissione ed immissione rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente (vedi elaborato 02-RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO).

(*) NOTA: per le prove di verifica si è simulato un impianto dotato di n. 5 campi di tiro, come da proposta progettuale.

Grosseto, li 23/07/2021

Arch. Andrea Di Felice

ALLEGATI:

- 1. ARPA-SIR (estratto del R.U.);
- 2. Classificazione acustica (estratto del R.U.);
- 3. Pericolosità geologico-sismica (estratto del R.U.);
- 4. Pericolosità e rischio idraulico (estratto del R.U.);
- 5. Unità di paesaggio (estratto del R.U.);
- 6. Vincolo paesaggistico (estratto del R.U.);
- 7. Vincolo idrogeologico (estratto del R.U.).

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 E 6BIS DELLA L.R. N. 89/98 (DGR 857 del 21.10.13)



Azienda: A.S.D. MAREMMA TRAP
Comune: MAGLIANO IN TOSCANA
Località: ZONA COLLECCHIO 27

Data: 01/07/19

·s.1		
	nome	firma
Redatto da :	Nalesso Luigi	41.55

Sommario

A.1 PREMESSA	3
A2 INDIRIZZI GENERALI	4
A.3 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE EX COMMA 2 E 6BIS	4
A.3.1. Contenuti generali	4
A.3.2. Contenuti specifici	5
A.4 CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE EX COMMA 6QUATER	6
A.4.1. Contenuti generali	6
A.4.2 Contenuti specifici Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la certificazione, dovrà contenere:	
Inquadramento Aziendale	9
Allegato 2 PLANIMETRIA	19
Allegato 3 LAY-OUT	20
Allegato 4 TABELLA SORGENTI E SCENARI	21
Allegato 5 MITIGAZIONI	22

Da allegato B del DGR 857 del 21.10.13

A.1 PREMESSA

Nel presente documento sono definiti, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 89/98, i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico che i comuni, devono richiedere:

- a) ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95 e ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale;
- b) ai soggetti richiedenti il rilascio di:
- -di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- -di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
- c) ai soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'art. 12 comma 6 bis della L.R. n. 89/98.

Ai sensi dell'art. 12, comma 6 ter sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui sopra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. n. 10 del 12/02/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

A2 INDIRIZZI GENERALI

La documentazione di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva della stessa devono attraverso un'adeguata completezza documentale:

- 1.dimostrare la corrispondenza delle assunzioni tecniche con le leggi fisiche che regolamentano i fenomeni acustici stante i luoghi e la tipologia dell'opera o attività interessate;
- 2. dimostrare il rispetto delle norme di buona tecnica nelle misure e nelle elaborazioni effettuate dal tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della lr. 89/98 nella previsione o valutazione dei livelli sonori ante e post operam;
- 3. dimostrare il rispetto dei limiti di legge vigenti ovvero dimostrare l'efficacia degli interventi di mitigazione eventualmente necessari/previsti. Al fine di esplicitare i suddetti criteri e consentire la verifica del loro rispetto da parte del Comune nei paragrafi seguenti e negli legati da essi richiamati è fornito un elenco dei contenuti della documentazione di impatto acustico o della dichiarazione sostitutiva della stessa che i soggetti interessati devono presentare.

A.3 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE EX COMMA 2 E 6BIS

A.3.1. Contenuti generali

La documentazione di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. n. 89/98 deve contenere tutti gli elementi che per lo specifico progetto consentano di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.

Qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dal DM 16.03.98. "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La documentazione di impatto acustico dovrà essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95 e dal legale rappresentante secondo le proprie competenze.

La dichiarazione del rispetto dei limiti o delle modalità per rispettarli dovrà essere resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 da parte del legale rappresentante sulla base della documentazione predisposta da un tecnico competente in tutti i casi previsti e secondo le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 12 della L.R. n. 89/98.

A.3.2. Contenuti specifici

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la documentazione di impatto acustico dovrà contenere:

- 1. Descrizione della tipologia di attività, con riferimento a: orari lavoro, orari di funzionamento di macchinari/impianti, sorgenti rumorose, eventuali scenari di utilizzo;
- 2. Descrizione delle principali sorgenti di emissione sonore che ne individui: localizzazione, connessioni strutturali col resto dell'edificio, diverse modalità ed orari di funzionamento, livelli sonori di emissione;
- 3. Descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità con specifica mappa;
- 4. Individuazione dei recettori intesi come qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività: planimetria fedele della situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente e individuazione dei ricettori più vicini e di quelli potenzialmente più disturbati, eventuale presenza di recettori strutturalmente collegati;
- **5.** Valutazione attraverso calcoli e/o misure dei livelli sonori prodotti in corrispondenza di ricettori individuati descrivendo e motivando in modo esplicito le ipotesi assunte;
- **6.** Confronto fra i livelli sonori prodotti dall'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione e immissione previsti;
- 7. Descrizione di eventuali interventi di mitigazione proposti al fine di ridurre o eliminare sorgenti per le quali si sia previsto un superamento dei limiti di legge e valutazione della loro efficacia attesa;
- 8. Dichiarazione di rispetto dei limiti resa nelle modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000. Per la redazione della valutazione di impatto acustico occorre utilizzare il modulo prodotto a tale scopo dal coordinamento regionale dei SUAP riportato per estratto nell'Allegato A1 o analogo modulo eventualmente approvato dal regolamento comunale vigente.

A.4 CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE EX COMMA 6QUATER

A.4.1. Contenuti generali

Per la redazione della certificazione di cui all'art. 12, comma 6 quater della I.r. 89/98 si dovrà fare riferimento ai contenuti specifici della documentazione di cui al paragrafo A3. La certificazione di cui sopra dovrà essere resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000.

A.4.2 Contenuti specifici Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la certificazione, dovrà contenere:

- 1. dichiarazione che attesti con riferimento all'area di ubicazione dell'attività e alla classe acustica della stessa nel piano comunale di classificazione acustica il rispetto dei limiti di emissione e di immissione da questo previsti;
- 2. dichiarazione delle eventuali misure di mitigazione in atto per il rispetto dei suddetti limiti;
- **3.** indicazione espressa della valutazione tecnica (nominativo tecnico competente e data) sulla base della quale il proponente dichiara quanto indicato ai punti 1 e 2.

Allegato 1 RELAZIONE TECNICA

PAR. | DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO – RELAZIONE TECNICA

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

La valutazione viene effettuata ai sensi dell'art.12 comma 2 e 6 bis della L.R. 89/98 e nel rispetto del DGR n°857 del 21.10.13 e nel rispetto delle norme UNI serie 11143:2005. Si è fatto inoltre riferimento alle indicazioni dell'allegato E3 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

DEFINIZIONI

1. Ambiente abitativo.

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quando concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.

2. Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

3. Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

4. Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

5. Livello differenziale di rumore

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo

6. Sorgente sonora

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

7. Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

8. Tempo di riferimento - Tr

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

9. Rumori con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

10. Tempo di osservazione - To

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

11. Tempo di misura - Tm

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Il sottoscritto Dott. Luigi Nalesso iscritto all'Albo Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, al n° 10230 ha ricevuto l'incarico dal *Sig. Gargani Erminio* in qualità di presidente della ASD di effettuare una stima previsionale di impatto acustico dell'attività posta zona Collecchio nel Comune di Manciano.

Inquadramento Aziendale

Nome / Ragione sociale

ASD Maremma Trap

Sede Legale:

via Svezia 3 Grosseto

Presidente legale rappresentante:

Gargani Erminio

Sede insediamento:

Zona Collecchio 27

Attività svolta:

Attività tiro a volo

<u>Breve descrizione dell'attività</u> (e di tutta l'attività che si svolge nell'area di pertinenza, con articolazione dell'orario relativo alle varie fasi di esercizio e degli orari di funzionamento di macchinari/impianti; scenari di utilizzo dei macchinari.)

Si tratta della realizzazione di un impianto sportivo per l'attività di tiro a volo. Si prevede la realizzazione di 5 postazioni fisse (fossa olimpica).

Lo svolgimento delle gare prevede l'utilizzo di n°25 piattelli a tiratore per un periodo di circa 20-25 minuti a serie, con pause di 10 minuti tra una e l'altra.

E' inoltre previsto la realizzazione di un "percorso di caccia" dove le 5 posizioni saranno ubicate a semicerchio.

Gli orari previsti sono quelli riportati in elenco:

Periodo estivo (Giugno, Luglio, Agosto, Settembre)

Giorni: mercoledì, giovedi / sabato, domenica

Orario: 10,30-12,30 / 15,00-18,30

Periodo invernale (Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio)


Giorni: mercoledì, giovedi / sabato, domenica

Orario: 10,30-13,30 / 14,30-16,30

Planimetria



Cartografia Catastale



Foglio 61 p.lle 195,196


2 INQUADRAMENTO URBANISTICO

(Inquadramento urbanistico con indicazione della classe acustica del territorio dove è ubicata la sorgente e dove si trovano i ricettori potenzialmente più critici ai fini del rispetto dei limiti.


In particolare per le sorgenti interne dovrà essere dichiarato espressamente il collegamento strutturale con l'edificio che lo contiene e se allo stesso appartengono altri ricettori potenzialmente disturbati.)

L'area si trova inserita in un contesto rurale del Collecchio nel Comune di Magliano in Toscana.


Il principale ricettore "R1" è rappresentato dall'abitazione più vicina posta a circa 365 metri.



Il secondo ricettore "R2" individuato è un'altra abitazione a circa 436 metri.



Il terzo ricettore "R3" è rappresentato da un annesso agricolo posto a circa 787 metri.






Strada di accesso al tiro a segno

3 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO


Precisare se la valutazione è stata effettuata attraverso calcoli ovvero attraverso misure in opera. In entrambi i casi si dovrà operare cautelativamente in modo tale da garantire la rappresentatività delle condizioni di esercizio peggiori, in termini di rumore presso i ricettori individuati. Dovranno essere indicate le condizioni operative di normale lavoro della ditta se influenti sull'impatto acustico (finestre, portelloni... aperti o chiusi, nel caso di pubblici esercizi e/o attività ricreative/sportive capienza del locale/dell'attività, flussi di traffico indotto previsti, capienza parcheggi...)


La valutazione è stata effettuata attraverso l'utilizzo di misure e calcoli. I rilievi sono riferiti al giorno 25/06/19 con prove di tiro in corso.



Si sono effettuate misure in corrispondenza di :

- 1. R1 in facciata al ricettore 1 con attività di tiro in corso
- 2. R2 in facciata al ricettore 2 con attività di tiro in corso
- 3. R3 posto al limite della proprietà in direzione del ricettore R3 con attività di tiro in corso






 Nome
 Ora inzio
 Durata [dB]
 LAeq [dB]
 LA90 [dB]

 Totale
 25/06/2019 19:00:00
 0:05:00
 49,4
 43,5

I limiti di zona sono relativi alla classe III.



• Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

		tempi di riferimento		
	classi di destinazione d'uso del territorio	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)	
-	III aree di tipo misto	55	45	

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
ciussi di destinazione d'uso dei territorio	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
III aree di tipo misto	60	50

- Livello di emissione e di immissione

In relazione a quanto previsto dal DCPM al punti 3.1. per misure in esterno "i rilevamenti devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione di cui all'art.2 di cui al presente decreto del Presidente de! Consiglio dei Ministri."

<u>Immissione</u>

Per l'immissione, le misure dei punti 1, 2 e 3 fanno riferimento a valori relativi alle fasi di di tiro.

Ricettore	Livello di emissione dB(A)	Tr	Classe apparteneпza	Limite ammesso dB(A) Diurno
R1	44,4	06.00-22.00	111	60
R2	44,2	06.00-22.00	111	60
R3	49,4	06.00-22.00	III	60

I valori risultano compatibili con i limiti ammessi.

Emissione

Essendo il valore di<u>emissione</u> " il rumore generato dalla sorgente presso il recettore, trascurando gli effetti cumulati di altre sorgenti di rumore eventualmente presenti", è sicuramente inferiore ai dati rilevati nei tre campioni; dunque compatibili con il limite di 55 dB(A).

Differenziale

Nel caso delle <u>"attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive di discipline olimpiche</u>", esiste un decreto (DPR 3 aprile 2001 n.304) che regola la disciplina di tali attività ai sensi dell'art.11 della legge 26 novembre 1995 n.447.

All'art.3 vengono riportati i limiti a cui sono soggette tali attività. In particolare al paragrafo 2 viene specificato che <u>"non si applica il disposto dell'art.4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante i valori limite differenziale di immissione".</u>

Nel caso vengano impiegati algoritmi di calcolo per la propagazione del campo sonoro, al fine di valutare i livelli sonori attesi presso i ricettori dovrà essere indicato per ciascuna sorgente individuata o per l'intera attività (a seconda della modellizzazione della sorgente adottata):

Sono state effettuate misure.

4 CONCLUSIONI

- Dichiarazioni di rispetto dei limiti; nel caso in cui il rispetto dei limiti sia legato a particolari prescrizioni individuate dal tecnico, andranno espressamente indicate tali condizioni e le soluzioni per garantirne il mantenimento

Il livello di emissione rispetta il limite ammesso

Ricettore	Livello di emissione dB(A)	Tr	Classe appartenenza	Limite ammesso dB(A) Diurno
R1	< 44,4	06.00-22.00	III	55
R2	< 44,2	06.00-22.00	tii	55
R3	< 49,4	06.00-22.00	ţIJ.	55

Il livello di immissione rispetta il limite ammesso

Ricettore	Livello di emissione dB(A)	Tr	Classe appartenenza	Limite ammesso dB(A) Diurno
R1	44,4	06.00-22.00	111	60
R2	44,2	06.00-22.00	III	60
R3	49,4	06.00-22.00	III	60

Differenziale:

Nel caso delle <u>"attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive di discipline olimpiche</u>", esiste un decreto (DPR 3 aprile 2001 n.304) che regola la disciplina di tali attività ai sensi dell'art.11 della legge 26 novembre 1995 n.447.

All'art.3 vengono riportati i limiti a cui sono soggette tali attività. In particolare al paragrafo 2 viene specificato che <u>"non si applica il disposto dell'art.4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante i valori limite differenziale di immissione".</u>

Il DPR da alcuni obblighi organizzativi che prevedono lo svolgimento delle attività dalle 9.00 alle 18,30 con una pausa di 1 ora tra le 12 e le 15,30.

Le attuali regole del campo da tiro rispettano tali indicazioni.

Si ricorda che potrebbe essere applicata la correzione in funzione della durata delle attività rispetto al periodo diurno. Ad esempio considerando le 6,30 ore complessive conteggiate per il periodo estivo, di svolgimento della attività il valore ottenuto al ricettore 44.4 potrebbe essere corretto:

Correzione diurno		
dB(A)		
ore	16	
attività	5,5	
Correzione	4,637573	
Valore Corretto	39,8	

Concludendo:

- 1. L'attività del tiro a volo è compatibile con i limiti previsti dalla zona III.
- 2. Il differenziale di immissione non deve essere valutato.
- 3. La distanza dall'ubicazione dell'area di tiro ai ricettori (>350 m) è tale da garantire il rispetto dei limiti.
- 4. L'amministratore si impegna al rispetto delle indicazioni sugli orari di svolgimento delle gare e delle necessarie pause.


Dott.Luigi Nalesso

Allegato 2 PLANIMETRIA


Planimetria fedele della situazione attuale (in scala 1:2.000 o, al massimo, 1:5000, qualora non disponibile 1:2000, con esclusione dei catastali) della zona dove ha sede la sorgente per un raggio di almeno 200 m dalla sorgente stessa. La planimetria (in scala sempre specificata) dovrà contenere:

- la posizione della ditta/attività, limiti di zonizzazione acustica e l'indicazione (con la destinazione d'uso) dei ricettori
 potenzialmente più disturbati (numerati ed indicati in apposita tabella).
- Per impianti con immissioni acustiche che interessano aree estese (quali a titolo del tutto esemplificativo: discoteche all'aperto, impianti di frantumazione/betonaggio, attività di escavazione...) dovranno essere indicate sulla planimetria le curve di livello.
- Per l'individuazione dei ricettori potenzialmente più disturbati, la planimetria deve inoltre contenere indicazione delle destinazioni di progetto che siano già state approvate, (es. future aree ad u so residenziale).

Planimetria aggiornata 1:2000 - 1:5000



- Sorgente (Fossa Olimpica)
- Ricettori (abitazioni)
- Ricettore (annesso agricolo)



Allegato 3 LAY-OUT

Planimetria di dettaglio che evidenzi l'ubicazione delle singole sorgenti rumorose interne ed esterne, e delle aree interessate dal ciclo produttivo (aree carico/scarico merci, parcheggi, per pubblici esercizi e locali di spettacolo eventuali pertinenze esterne).

Render – Fossa Olimpica



Allegato 4 TABELLA SORGENTI E SCENARI

Tabella delle sorgenti rumorose considerate nella valutazione (tipologia e caratteristiche tecniche identificative) e orari e tempi di funzionamento.

Nel caso di vari scenari di utilizzo dei macchinari/attrezzature dovrà essere riportata una tabella con gli scenari previsti (macchinari/attrezzature in funzione contemporaneamente, tempi di utilizzo...).

Allo scopo si dovranno tenere in conto sia l'attività di trasporto e carico – scarico merci, sia gli impianti tecnici a servizio dei locali (anche se non in funzione al momento del sopralluogo da parte del tecnico perché di uso stagionale, esempio centrali termiche, impianti condizionamento).

Per attività con intrattenimenti musicali dovranno essere espressamente individuate sia le pertinenze interne che esterne, precisandone gli eventuali periodi differenziati di utilizzo e dovrà essere descritto in dettaglio l'impianto elettroacustico sia delle pertinenze interne che esterne: caratteristiche dei componenti, potenza sonora, se presente limitatore e modalità di

funzionamento, numero e posizione dei diffusori acustici nel locale o nelle pertinenze esterne (come previsto dalla UNI 11143-6:2005)
Fra le sorgenti di rumore da includere nella valutazione vi sono inoltre le aree a parcheggio e il traffico veicolare indotto (porre attenzione particolare a questo aspetto, legato alla mobilità degli utenti e/o degli addetti nel caso di centri commerciali, sale da ballo, ovvero di attività che comportano rilevante movimentazione materiali o merci quali attività di escavazione, terminal merci....).

N°	MACCHINARIO	ORARIO UTILIZZO	TEMPI DI UTILIZZO
1	Attività di tiro a volo	Periodo estivo (Giugno, Luglio, Agosto, Settembre)	
		Giorni: mercoledì, giovedi / sabato, domenica	2 ore
		Orario: 10,30-12,30 / 15,00-18,30	3,30 ore
		Periodo invernale (Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio)	
		Giorni: mercoledì, giovedi / sabato, domenica	
			3,30 ore
		Orario: 10,30-13,30 / 14,30-16,30	+
			2 ore

TABELLA SCENARI

	SCENARIO	DESCRIZIONE	
	Α	Gara	

titolare

tecnico competente

Allegato 5 MITIGAZIONI

Mitigazioni previste (ove necessarie) Indicare la natura (intervento su macchinari, sulle vie di propagazione.....) e calcolare l'efficacia degli interventi di bonifica, riportando la progettazione acustica di quanto si prevede di realizzare (collocazione, caratteristiche dei materiali e relative schede tecniche; nel caso di barriere o altri interventi strutturali precisare dimensioni e indicazione del posizionamento su cartografia). L'efficacia degli interventi andrà presentata simulando lo scenario ante e post – opera presso i ricettori individuati come maggiormente critici (individuati sulla planimetria scala 1:2000 o 1:5000) e riportando espressamente il dettaglio dei calcoli e degli algoritmi utilizzati. Nel caso di interventi sulle strutture per ridurre la propagazione di rumore (isolamento acustico, fono-assorbimento...) fare riferimento alle norme della serie UNI. Nel caso di interventi tecnici sui macchinari indicare l'efficacia dell'intervento anche in funzione di soluzioni di buona pratica per la bonifica acustica di macchine, attrezzature e impianti dedotte dalla bibliografia.

Non necessarie.

titolare

firma del tecnico competente






Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico FOTO AEREA







ANDREA DI FELICE ARCHITETTO

ESTRATTI PIT

ESTRATTO A)


COROGRAFIA E VIABILITÀ





Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO




ESTRATTO B)

VINCOLI PRESENTI SULL'AREA





Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico D.Lgs 42/2004, art. 142 - lett. f) e lett. g)



ESTRATTO C)

MAPPA CATASTALE CON INDIVIDUATE LE 2 P.LLE INTERESSATE





Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico CATASTALE

